

<mimesi>

"Rassegna Stampa Economia e Finanza Locale"

Articoli del 29/11/2007

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è compiuta sotto la responsabilità di chi la esegue; MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

INDICE

Finanza e Mercati

29/11/2007 Finanza e Mercati	6
Uil, Regione mia quanto costi 193 miliardi di spese nel 2007	
29/11/2007 Finanza e Mercati	7
CdP, nulla di fatto sulla conversione delle privilegiate	
29/11/2007 Finanza e Mercati	8
Lazio, commissario più lontano Marrazzo studia la stretta fiscale	
29/11/2007 Finanza e Mercati	9
Aiuti Ue, approvato il piano	

Il Giornale

29/11/2007 Il Giornale	11
San Marino, paradiso fiscale della Romagna	

Il Sole 24 Ore

29/11/2007 Il Sole 24 Ore	13
Dal 1° gennaio cambiano i codici di classificazione	
29/11/2007 Il Sole 24 Ore	14
Il Registro semplifica: comunicazione unica per le nuove imprese	
29/11/2007 Il Sole 24 Ore	16
Per le imprese italiane la riforma frena il mercato	
29/11/2007 Il Sole 24 Ore	17
Benefici all'85% delle famiglie	
29/11/2007 Il Sole 24 Ore	18
Revocato il 37% dei progetti 488	
29/11/2007 Il Sole 24 Ore	19
Aiuti regionali, via libera Ue	
29/11/2007 Il Sole 24 Ore	20
Una dote da due miliardi	

29/11/2007 Il Sole 24 Ore	23
Il Comune segnala gli evasori	
29/11/2007 Il Sole 24 Ore	25
Il 15% degli enti locali ha sfiorato il Patto 2006	
29/11/2007 Il Sole 24 Ore	26
Al collegato non serve la fiducia	
29/11/2007 Il Sole 24 Ore	28
Manovra, 500 milioni di altri costi	

ItaliaOggi

29/11/2007 ItaliaOggi 30
Finanziaria avvantaggia il Nord

29/11/2007 ItaliaOggi 32
la riforma del Welfare

La Stampa

29/11/2007 La Stampa 57
STEFANO LEPRI

MF

29/11/2007 MF 59
Rottamazione, si decide domani

29/11/2007 MF 61
decreto fiscale è legge Via ai tagli all'editoria

29/11/2007 MF 62
Mattone in crisi? Colpa degli affitti

Messaggero Veneto

29/11/2007 Messaggero Veneto 65
L'Anci sulla Corte dei conti: rispettati i patti di stabilità

Finanza e Mercati

4 articoli

Uil, Regione mia quanto costi 193 miliardi di spese nel 2007

Le uscite delle amministrazioni decentrate sono salite dell'8,9% rispetto all'anno scorso. Fino a toccare il 43% del bilancio totale dello Stato

Cresce la spesa delle Regioni. Quest'anno si spenderanno infatti 3.258 euro pro capite, con un incremento rispetto al 2006 dell'8,9%. Lo rileva il terzo studio della Uil sui bilanci di previsione delle Regioni per il 2007. Il fatturato complessivo delle Regioni per il 2007 è 193 miliardi di euro, che rappresentano il 43% del totale delle spese previste dal bilancio dello Stato. Erano 186 miliardi nel 2006, equivalenti a 3.181 euro pro capite. Nel 2007 aumentano del 5,8% le entrate fiscali e tributarie; mentre diminuiscono del 36% le entrate sia per la spesa ordinaria sia per investimenti provenienti dallo Stato e dall'Unione europea. Per quanto riguarda le uscite aumenta del 6,7%, rispetto al 2006 la spesa per le attività istituzionali; dell'8,7 la spesa per i servizi alla persona; mentre diminuisce del 7,6 la spesa per lo sviluppo economico e per la tutela del territorio, dovuta sostanzialmente alla spesa per gli investimenti. Per quanto riguarda le entrate, i tributi propri e le compartecipazioni ai tributi erariali pesano sulle tasche di ogni cittadino per 2.016 euro, che equivalgono a 119 miliardi di euro; mentre le entrate extra tributarie ammontano a 50 euro pro capite per un gettito complessivo di 2,9 miliardi di euro. Le risorse impegnate nei precedenti bilanci e non spese (avanzo di gestione) ammontano a 500 euro pro capite per un importo complessivo di 29,6 miliardi di euro. Il ricorso a mutui, prestiti e ad altre operazioni finanziarie pesa 305 euro per ogni cittadino facendo introitare alle Regioni la somma complessiva di 18 miliardi di euro. Le Regioni spenderanno, stante alle loro previsioni nel 2007, 1.728 euro pro-capite per la sanità e i servizi sociali, con una spesa complessiva pari a 102 miliardi di euro. Le spese per le attività istituzionali pesano per 503 euro per ogni cittadino, per un importo totale di 30 miliardi; 627 euro pro capite sono invece destinate alle spese per lo sviluppo economico e la tutela del territorio (trasporti, lavoro, agricoltura, ambiente), che equivalgono complessivamente a 37 miliardi. Luigi Angeletti

CdP, nulla di fatto sulla conversione delle privilegiate

Il cda ha preso atto dello stop imposto dalle fondazioni allo switch dei titoli ordinari. Via libera a investire 150 mln nel fondo F2I

CARIS VANGHETTI Nulla di fatto nel corso dell'ultimo consiglio di amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti sul versante della conversione delle azioni privilegiate in mano alle Fondazioni in azioni ordinarie. Ieri il cda della Spa guidata da Alfonso Iozzo è stato aggiornato sullo stop alle procedure per la conversione delle azioni imposto la scorsa settimana dalle Fondazioni e ha approvato una serie di finanziamenti in favore degli enti locali oltre a dare il via libera alla sottoscrizione di quote nel fondo F2I. I rappresentanti delle ex Casse di risparmio hanno spiegato agli altri consiglieri le richieste contenute nella lettera che i giorni scorsi il presidente dell'Acri, Giuseppe Guzzetti, ha inviato al ministro dell'Economia, Tommaso Padoa-Schioppa per avere delucidazioni sul piano industriale della Cassa, il destino delle partecipazioni da questa controllate e i rapporti economici con Poste Italiane. Per ora, secondo quanto risulta a Finanza&Mercati, dal Tesoro non sarebbe stata recapitata nessuna risposta all'Associazione delle casse di Risparmio, né i rappresentanti dell'Economia in seno al cda della Cassa avrebbero saputo fornire alle Fondazioni alcuna indicazione in grado di sbloccare l'impasse in cui si trova la Cdp. Per quanto riguarda i finanziamenti approvati ieri dal consiglio di amministrazione della Cassa circa 35,5 milioni di prestito flessibile sono stati destinati al Comune di Torino per fare opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di edifici scolastici, impianti sportivi, palazzi istituzionali, strade e ponti. Mentre sul versante della gestione ordinaria, spiega una nota della Spa guidata da Iozzo, «il Consiglio ha approvato la partecipazione di Cdp al Fondo F2i per un investimento massimo in Quote A (riservate agli Sponsor del fondo) di 150 milioni di euro». Inoltre, è stata deliberata la partecipazione di Cassa - per una quota parte pari a 64 milioni di euro a un prestito decennale in favore dell'Istituto di credito sportivo, di ammontare complessivo pari a 128 milioni. I fondi verranno destinati dall'Istituto guidato da Andrea Cardinaletti al finanziamento delle opere previste nel programma dei Giochi olimpici del Mediterraneo.

Lazio, commissario più lontano Marrazzo studia la stretta fiscale

Nonostante il nuovo deficit da 310 mln i tecnici di Tps e della Regione sono vicini all'intesa Dal Fondo sanitario in arrivo 500 mln

SOFIA FRASCHINI L'ipotesi commissariamento si allontana, ma sulla Regione Lazio è pronta ad abbattersi - nuovamente - la scure della leva fiscale. Dopo gli aumenti Irap e Irpef decisi a inizio anno per coprire il deficit 2006, un ulteriore inasprimento sembra essere la via obbligata per evitare «l'amministrazione controllata». Secondo quanto risulta a F&M i tecnici del governatore Marrazzo starebbero preparando una stretta da almeno 700-800 milioni di euro. Dopo la scoperta di un extradeficit da 310 milioni di euro e un pacchetto di trasferimenti mancati di difficile definizione, l'amministrazione deve infatti correre ai ripari con misure drastiche. L'Economia ha assunto infatti una linea dura e non intende concedere alla Regione più di quanto non abbia già fatto. Basti pensare che con il via libera alla Finanziaria, le Regioni in deficit sanitario (Lazio, Sicilia, Campania, Molise e Abruzzo) potranno spalmare i debiti cartolarizzati allungandoli a 30 anni. Ad allontanare l'ipotesi commissariamento starebbero contribuendo, in particolare, i 500 milioni assegnati al Lazio nell'ambito dell'aumento del Fondo sanitario nazionale. Un'iniezione di liquidità che aiuterà l'amministrazione ad arginare in tempi brevi l'allarme Sanità. Ma non da sola. Per questo proseguono serrati gli incontri tra i tecnici della Regione e del ministero dell'Economia. Dopo quelli andati in scena ieri e martedì, le parti si sono date appuntamento al prossimo lunedì. Secondo indiscrezioni, le distanze sui conti si starebbero lentamente accorciando. Nell'incontro di ieri al tavolo dei tecnici, definito «positivo e disteso», è stato confermato a 310 milioni la reale entità dell'extradeficit. Ma sul piatto permane comunque il nodo legato all'efficacia degli interventi programmati per il 2008. Il prossimo anno la Regione dovrebbe puntare a risparmiare circa 1,4 miliardi. Da definire, inoltre, la contabilizzazione legata alla mobilità sanitaria. Un dettaglio sul quale le parti non concordano ancora. Il tutto mentre le agenzie di rating, alla finestra, seguono la trattativa pronte a intervenire sul merito di credito. Piero Marrazzo

Aiuti Ue, approvato il piano

La Commissione europea ha approvato, in base alle norme sugli aiuti di Stato, la carta degli aiuti regionali 2007-2013 dell'Italia, concludendo l'ampia revisione dei sistemi di aiuti regionali effettuata in tutti gli Stati membri in base ai nuovi orientamenti in materia. «L'approvazione della carta italiana degli aiuti regionali rappresenta la conclusione del processo di revisione», ha dichiarato il commissario per la Concorrenza Neelie Kroes aggiungendo: «L'Italia potrà ora attuare le sue strategie di sviluppo regionale per il periodo 2007-2013». Soddisfatto il ministro dello Sviluppo economico Pierluigi Bersani, secondo il quale «gli incentivi derivanti dal piano andranno a regime entro il 2008». Il 29,2% della popolazione italiana continua ad essere suscettibile di ricevere gli aiuti a finalità regionale, con un'intensità massima del 40 o del 30% (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia). L'1% della popolazione può ancora ricevere aiuti in quanto regione ad effetto statistico (la Basilicata), con un'intensità massima del 30 fino alla fine del 2010. Nel 2010 la Commissione valuterà se il Pil della Basilicata è inferiore al 75% della media comunitaria. In tale caso, l'aiuto massimo rimarrà al 30; mentre in caso contrario il tetto massimo sarà del 20 per cento.

Il Giornale

1 articolo

San Marino, paradiso fiscale della Romagna

La Repubblica che ha il segreto bancario più stretto d'Europa
Alessandro Secciani

Tutto su San Marino, l' off-shore della Romagna, dotato di un segreto bancario più impenetrabile di quello svizzero: ce lo racconta *Espansione*, il mensile economico domani in tutte le edicole in abbinamento gratuito con il Giornale. Il segreto bancario più impenetrabile d'Europa non è custodito dalle vette delle Alpi svizzere, ma dalle colline dietro a Rimini. È qui, nell'antica Repubblica di San Marino, che i capitali che non amano i riflettori possono dormire sonni tranquilli: per fare un esempio, i giudici italiani possono avere notizie sui conti correnti aperti sulla vetta del monte Titano, ma solo se hanno informazioni di reato notevolmente gravi su una persona o una società. E i reati fiscali non sono tra questi, ci fanno sapere i funzionari di Banca Asset, che ha tra i suoi fondatori Antonio Valentini, il presidente della Banca centrale sanmarinese. Che dà anche qualche consiglio pratico a chi volesse approfittare della riservatezza degli istituti di credito del suo Paese, dove chiunque può aprire un conto presentandosi con qualsiasi cifra in contanti. La dogana non c'è, ed è molto improbabile che la Guardia di finanza si metta a far posti di blocco sull'A14, l'autostrada del mare delle famiglie italiane. Ma anche se fosse, Valentini avvisa che «la Guardia di finanza può ispezionare l'auto, le borse e i bagagli, ma non può fare perquisizioni personali. Noi consigliamo di tenere il denaro addosso». E una volta al sicuro nelle banche della Repubblica, il denaro può partire senza che lo sappia nessuno verso qualsiasi destinazione, paradisi fiscali offshore compresi. Chiaro che tanta accoglienza può far venire qualche idea in testa anche a personaggi molto equivoci o delinquenti veri, tutta gente che non è la benvenuta nell'«antica terra della libertà», come ama definirsi la Repubblica romagnola. «Da noi vige il segreto bancario, ma ci siamo dotati di una normativa antiriciclaggio secondo gli standard mondiali. Osserviamo con molta attenzione le segnalazioni della polizia su società e personaggi sospetti. E, nel caso sia coinvolto un nostro cliente, interveniamo», assicura Valentini. Insomma segreto sì, connivenza certamente no. Un mix che attira capitali ingenti, la raccolta diretta e indiretta è oggi pari a 13,5 miliardi di euro, come a dire 400mila euro per ognuno dei 30mila abitanti di San Marino. Se a questo aggiungiamo che la burocrazia è ridotta all'osso, e la piccola dimensione del Paese rende facile dialogare di persona con le autorità di vigilanza e i politici, si capisce come San Marino abbia le carte in regola per attrarre i capitali italiani e non solo. E cullare un sogno, come racconta ancora Valentini: «Non vogliamo più essere considerati un piccolo fastidio da parte dell'Italia. Anzi, vogliamo dimostrare di essere un'opportunità, possiamo riavvicinare all'Italia capitali che attualmente sono molto lontani. E questo potrà avvenire se realizzeremo un centro finanziario internazionale credibile».

Foto: RICCHEZZA Il piccolo Stato attira capitali dall'Italia e non solo

Foto: SUCCESSO È dedicata ai 10 prodotti di maggior successo del 2007 la copertina di «Espansione», in edicola domani gratuitamente con «il Giornale»

Il Sole 24 Ore

11 articoli

Attività economiche. Dopo tre anni

Dal 1° gennaio cambiano i codici di classificazione

LA FINALITÀ L'elenco «Ateco 2007» dovrà essere utilizzato per i rapporti con l'Erario Un regime-ponte per gli studi di settore

Luca De Stefani Dal 1° gennaio 2008 per individuare i codici delle attività economiche si dovrà utilizzare la nuova tabella «Ateco 2007». I vecchi codici di classificazione Atecofin 2004, composti da cinque cifre e in vigore dal 1° gennaio 2004, dovranno essere sostituiti da quelli nuovi, che dividono le attività in modo più dettagliato, essendo composti da sei cifre. Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007, in corso di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», prevede che la nuova classificazione dovrà essere utilizzata dal 1° gennaio 2008 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'agenzia delle Entrate - tranne nei casi in cui il modello da utilizzare preveda l'indicazione di codici con cinque cifre - e in ogni altro adempimento, qualora ciò sia richiesto. La nuova classificazione è già stata recepita dalla bozza di dichiarazione Iva 2007, in quanto il rigo VA2 del modello dovrà essere compilato con sei cifre e non con cinque. In questo rigo va «indicato il codice attività desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento di presentazione della dichiarazione». Quindi, anche se il riferimento è il periodo d'imposta 2007, dovrà essere indicato il nuovo codice. Secondo il provvedimento delle Entrate, la modifica del codice attività non comporterà l'obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del Dpr 633/72. I nuovi codici dovranno essere indicati solo nelle variazioni dati che, per altri motivi, dovranno essere presentate successivamente al 1° gennaio 2008. I modelli AA7, AA9 o ANR (identificazione diretta) verranno, quindi, aggiornati per poter comprendere le sei cifre. Anche il modello Unico dovrà considerare la nuova classificazione delle attività. Con riferimento all'ultima modifica dei codici, avvenuta il 1° gennaio 2004, la circolare 18 giugno 2004, n. 27/E, chiarì che il contribuente doveva comunque applicare nel modello Unico 2004 relativo al 2003 la disciplina degli studi di settore o dei parametri, vigente prima dell'introduzione della nuova classificazione Atecofin 2004. Queste indicazioni dovranno essere confermate anche per le prossime dichiarazioni dei redditi. Pertanto, se con i vecchi codici Atecofin 2004 il contribuente non è assoggettato ad alcuno studio o parametro e con la nuova classificazione Ateco 2007 vi rientra, per il periodo d'imposta 2007 ne rimarrà comunque escluso. Inoltre, se l'introduzione dei nuovi codici lo faranno transitare da uno studio a un altro, nei quadri RF, RG o RE del modello Unico 2008 dovrà indicare il codice Ateco 2007, mentre nell'allegato studi di settore dovrà indicare il codice attività Ateco 2007 collegato allo studio di settore applicabile precedentemente alla introduzione dei nuovi codici di attività. www.ilsole24ore.com La nuova tabella di classificazione delle attività economiche

Legge Bersani-bis. Adempimenti CdC, Entrate, Inps e Inail

Il Registro semplifica: comunicazione unica per le nuove imprese

Pronti decreto e modello Obbligo dal luglio 2008

Maurizio Pirazzini Il Registro delle imprese semplifica il percorso per l'avvio delle attività economiche, secondo le indicazioni della legge Bersani-bis (40/07). Sono infatti pronti il decreto interministeriale (Sviluppo economico, Riforme e innovazione, Lavoro ed Economia) per la comunicazione unica telematica, attraverso le 104 Camere di commercio, a Inps, Inail e agenzia delle Entrate. Ottenuta la registrazione alla Corte dei conti, il provvedimento - in tutto tre articoli e un allegato -, andrà alla «Gazzetta Ufficiale» ed entrerà in vigore due mesi dopo la pubblicazione. Ma per l'attuazione dell'obbligo occorrerà attendere altri sei mesi. I tempi per le registrazioni degli enti saranno unificati in sette giorni. Per il rilascio delle autorizzazioni d'impresa restano invece i vecchi tempi: il Ddl Capezone è infatti fermo al Senato. La regia delle comunicazioni necessarie per l'inizio attività per le imprese viene affidata all'ufficio del Registro imprese delle CdC quale front office per tutte le registrazioni previste non solo dal Codice civile (articolo 2196) ma anche ai fini fiscali (Entrate), previdenziali (Inps) e assistenziali (Inail). Va così in pensione lo sportello polifunzionale istituito solo sulla carta nel 1993, che di fatto non ha mai funzionato. Con l'entrata in vigore della comunicazione unica, le imprese avranno la facoltà di utilizzare il nuovo sistema per sei mesi. Scaduto questo termine, la procedura diventerà obbligatoria e sarà l'unico strumento per gestire le registrazioni di inizio, modificazione e cessazione dell'attività imprenditoriale. Il percorso per l'avvio delle imprese sarà tutto telematico per assicurare la riduzione dei tempi delle registrazioni. La firma digitale e la posta elettronica certificata (Pec) sono previste per tutte le imprese, anche quelle individuali. Le nuove tecnologie saranno obbligatorie per la sottoscrizione e la trasmissione telematica di tutti i documenti legati alla procedura unica. Niente più code agli sportelli, se non per dotarsi degli strumenti necessari per gestire l'online (firma digitale e Pec). Le imprese potranno rivolgersi all'ufficio tramite Internet oppure avvalersi degli operatori professionali (associazioni di categoria e professionisti). Mentre le società utilizzano la firma digitale sin dal 2003, la legge Bersani prevede che gli adempimenti possano essere curati dagli «interessati» solo «per via telematica o su supporto informatico», senza distinzione di forma giuridica. Anche per le imprese individuali si apre dunque il percorso obbligato della telematica direttamente o tramite intermediari. Intanto, da gennaio, con l'entrata in vigore del Dlgs 139/05 sull'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è prevista la possibilità per il professionista incaricato di curare «il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale». La disposizione è di portata molto ampia e coinvolge tutti i rapporti con la pubblica amministrazione in cui sia possibile utilizzare le nuove tecnologie. Peraltro, questa prospettiva integra non tanto una facoltà ma un vero e proprio diritto - operativo dal 1° gennaio 2005 ma poco conosciuto dalle amministrazioni - previsto dall'articolo 3 del Dlgs 82/05 (Codice dell'amministrazione digitale), secondo cui «I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice». Per gli altri professionisti e le associazioni imprenditoriali le possibilità di essere delegati per la gestione della comunicazione unica sono lasciate alla prassi degli uffici CdC che potrebbe essere presto riconosciuta in via legislativa nell'ambito della terza lenzuolata di liberalizzazioni approvata dalla Camera e ora all'esame del Senato. Il punto 5 del modello (riportato a parte) prevede l'indicazione di un indirizzo di Pec cioè domicilio elettronico per il recapito della documentazione amministrativa relativa ai procedimenti

attivati sia di competenza del Registro imprese, sia di agenzia delle Entrate, Inps e Inail. Se l'impresa non dispone della Pec potrà richiederne l'attivazione con la comunicazione unica.

Il prospetto da compilare

Le scelte sull'inizio attività Nel punto 3 del modello di comunicazione unica si deve indicare a quali fini si presenta la domanda. La novità riguarda il concetto di inizio attività. Il modello consente di gestire due momenti: 1) la «costituzione» dell'impresa senza inizio dell'attività economica (si pensi all'impresa che in attesa delle autorizzazioni avvia l'attività di organizzazione ma non inizia la produzione); 2) la costituzione dell'impresa con contestuale inizio dell'attività economica (nei casi in cui non sono richieste autorizzazioni)

Le regole. Dopo la conversione del decreto collegato

Per le imprese italiane la riforma frena il mercato

LE MISURE Farindustria critica il sistema del budget per i prezzi e l'obbligo di pagare i disavanzi
Giudizi positivi sui tagli all'Ires e sugli incentivi all'innovazione

di Roberto Turno Nuovi prezzi costruiti in base al portafoglio delle singole imprese, pay back a carico dell'intera filiera (dunque, pagano anche farmacie e grossisti) per i ripiani della spesa extra tetto anziché i tagli indiscriminati ai listini, revisione dei tetti di spesa. La risposta italiana per la riforma del sistema regolatorio del farmaceutico è arrivata proprio ieri dal Senato con la conversione in legge del DI 159 collegato alla Finanziaria 2008. Una risposta che per la verità il Governo, dopo le aperture di credito date in prima persona da Prodi all'assemblea di Farindustria, ha esteso agli incentivi per la R&S e ai tagli Ires. Ma per le industrie farmaceutiche la sirena dalla riforma è sfatata. Parlare di rilancio, affermano, è un'esagerazione. La riforma non basta a mettere un freno ai disinvestimenti di Big Pharma, né ad aiutare il rilancio del made in Italy. Di quello che è rimasto dopo le svendite degli anni 70-80. E così le imprese guardano alla riforma italiana con sospetto. Sergio Dompé, presidente di Farindustria, fa un bilancio in chiaroscuro. Non va bene il sistema del budget per i prezzi, anzitutto, che andrebbe sostituito con «un sistema più elastico, mantenendo fermo l'obiettivo dell'appropriatezza, per interpretare la dinamica e non la staticità del mercato». Male anche l'obbligo di pagare i disavanzi: «È un paradosso: siamo obbligati insieme a fornire i medicinali e a pagare le conseguenze del surplus di spesa». Promossi, invece, i tagli all'Ires e gli incentivi alla R&S, entrambi validi per l'intero settore industriale. Naturalmente il Governo contesta queste interpretazioni, e Nello Martini, dg dell'Aifa, ha spiegato ieri: «Non si ingessa affatto il mercato e non ci sarà alcun ostacolo all'innovazione». A fronte di un mercato sostanzialmente statico, le multinazionali, ma non solo, stanno intanto rivedendo politiche, strategie e posizionamento in Europa. I casi di Spagna e Irlanda fanno scuola. Ma l'Italia è ben distante. E così negli ultimi anni, e con una certa intensità negli ultimi mesi, si sta riducendo la forza lavoro con la forma della cessione di ramo d'azienda: in grandissima parte si taglia la forza-vendita, gli informatori scientifici. Un segno in più di quell'eccesso di marketing che ha caratterizzato a lungo gestioni e politiche aziendali. Domani il Cda dell'Aifa (Agenzia del farmaco) potrebbe varare il bando per gli accordi programma che daranno luogo al premium price: un piatto totale da cento milioni. Ancora troppo poco, lamentano sempre le industrie, per aiutare davvero gli investimenti e incentivare l'occupazione. Due capitoli che sempre più sono ragione di confronto anche con le singole Regioni, sempre più incentivate a "fare Pil". Il "caso Italia", del resto, è tutto particolare. E l'interesse delle multinazionali verso le medie aziende d'Italia è molto cauto. Anche perché non mancano esempi di successo all'estero. È un poker d'impresе: Menarini, fortissima in Germania e in Russia; Recordati, quotata a Milano; Chiesi, ben posizionata in Europa; Sigma-Tau, nel cui capitale è entrata BancaIntesa col 5 per cento. Poi ci sono i successi delle piccole nelle biotech, molto appetite, come la stessa Dompé che tra una decina di giorni formalizzerà l'accordo con Amgen. La partita, insomma, è apertissima. A pagina 29 Approfondimenti sul decreto fiscale

Studio Isae. L'impatto degli interventi su Stato sociale e finanza pubblica

Benefici all'85% delle famiglie

ROMA La Finanziaria 2008, insieme al decreto collegato e al Protocollo sul Welfare, porterà nel 2008 vantaggi economici per 21 milioni di famiglie italiane, pari all'85% del totale, con un beneficio medio di 177 euro annui. La quantificazione è dell'Isae ed è contenuta nel rapporto «Politiche pubbliche e redistribuzione». I vantaggi maggiori dell'insieme di interventi considerati andranno però secondo gli economisti di Piazza Indipendenza alle famiglie di medio-alto reddito (92,3%), mentre quelle a basso reddito trarranno guadagni dalle nuove misure solo al 65,2%. Sotto il profilo territoriale, inoltre, nel Nord saranno avvantaggiate il 90,7% delle famiglie mentre nel Sud solo il 75 per cento. Il rapporto, che per il 2008 analizza l'impatto distributivo delle nuove detrazioni sull'Ici dell'abitazione principale, quelle sull'Irpef per gli affittuari e gli effetti delle misure previste nel Protocollo sul Welfare senza il bonus per gli incapienti del 2007 (che è una tantum), spiega che il risultato «è per lo più determinato dal provvedimento che stabilisce l'esclusione della rendita della prima casa di proprietà del reddito di riferimento per il calcolo delle detrazioni da lavoro e per carichi familiari. Tale provvedimento - prosegue l'Isae - tende ad agevolare i soggetti possessori di abitazione e in misura tanto più consistente quanto più elevato è il reddito». Tra le misure contenute nel Protocollo del Welfare, l'Isae si sofferma in particolare sul riscatto degli anni di laurea. E spiega che nel caso di studenti molto precoci nel laurearsi ed iniziare l'attività lavorativa il riscatto della laurea specialistica «consentirebbe un anticipo del pensionamento limitato (solo 2 anni), mentre i tassi di sostituzione aumenterebbero di poco ». Per chi invece ha iniziato la carriera lavorativa in ritardo o ha numerosi buchi e interruzioni nel suo percorso di lavoro, il vantaggio sarebbe maggiore in termini di anticipo del pensionamento, ma ne deriverebbe una riduzione dei tassi di sostituzione, che quindi spingerebbe il lavoratore a proseguire l'attività. Infine, a parità di età di ritiro dal lavoro, l'aver versato contributi aggiuntivi fa aumentare i tassi di sostituzione netti di circa 4-7 punti percentuali: non è molto, sostengono i ricercatori Isae e invece i costi dell'operazione sono difficili da affrontare, per chi ha vincoli di liquidità. È vero che la Finanziaria ipotizza che siano i genitori a pagare, ma in questo caso, osservano ancora i ricercatori Isae «la detrazione fiscale per i genitori pone un problema di equità, sia perché i laureati in media provengono da contesti socio-economici relativamente favorevoli, sia perché soprattutto le famiglie benestanti potranno sfruttare l'opportunità offerta». R.Boc.

Oltre un terzo dei finanziamenti nei primi 14 bandi della legge non è stato utilizzato

Revocato il 37% dei progetti 488

LA DISPERSIONE DEGLI AIUTI La relazione del ministero dello Sviluppo evidenzia l'eccesso di strumenti di agevolazione: 56 nazionali, 268 regionali

Carmine Fotina Dalla vecchia alla nuova politica industriale. La Relazione sugli incentivi del ministero dello Sviluppo economico segna un punto di discontinuità, visto che la Finanziaria 2008 sancirà l'addio alla legge 488 a favore di un maggiore ricorso a strumenti automatici come il credito di imposta. Nel 2006, dopo anni di flessione, le agevolazioni concesse alle imprese sono aumentate (passando da 7,6 a 11,4 miliardi, con 25 miliardi di investimenti attivati), ma a colpire sono soprattutto due dati: la percentuale di revoche dei progetti approvati con la 488 e la pleora di strumenti ancora attivi. Dal 1996, con la 488, sono stati incentivati 40.500 progetti, il 68% al Sud, finanziando investimenti per 77 miliardi. Ma più di un progetto su tre si è rivelato, per ragioni diverse, un flop. Considerando solo i primi 14 bandi, le revoche, tra effettive, potenziali o in attesa, sono 12.670, il 37% dei progetti. Un dato pesante, «anche se - dice Paola Verdinelli De Cesare, d.g. per l'area Incentivi del ministero dello Sviluppo - si eccede troppo spesso nel parlare di progetti revocati per fenomeni criminali o truffaldini, visto che solo il 3,6% dei progetti finanziati e revocati si può far rientrare in questa categoria, che non presenta la restituzione volontaria dell'erogazione». È indubbio però che anche la semplice attivazione di procedimenti di revoca comporti costi per l'amministrazione, in termine di iter burocratico e ore-lavoro. Cosa che accade, spesso, anche per il numero ancora eccessivo di interventi di agevolazione attivi, spesso simili o a rischio di sovrapposizione: la Relazione del ministero ne conta 56 a carattere nazionale, 15 conferiti o "regionalizzati", 268 a carattere regionale oltre a 315 misure Docup-Por. Il periodo appena passato, 2000-2006, si chiude con un discostamento significativo tra le agevolazioni concesse (67,9 miliardi di cui 50,8 con misure nazionali) e quelle erogate (44,4 miliardi di cui 33 nazionali) a dimostrazione di un lungo arretrato da smaltire. Tutto questo mentre parte una nuova fase, in cui si saldano i progetti selezionati di "Industria 2015", l'avvio del Quadro strategico nazionale 2007-2013 con 100 miliardi destinati al Sud e le misure introdotte nella Finanziaria 2007 e in quella in via di approvazione (per il Mezzogiorno credito di imposta per gli investimenti e credito per l'occupazione). Il via libera Ue alla Carta degli aiuti (si veda pezzo in alto) segna una svolta, commenta il ministro Pier Luigi Bersani: «Viene a delinearci un nuovo quadro del sistema di incentivi. Con il 2008 saremo a regime». Si potranno ora sbloccare una serie di aiuti regionali, nelle aree dei due obiettivi Convergenza e Competitività. «L'approvazione della carta - spiega Carlo Sappino, capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione - è il passaggio intermedio, ma indispensabile, per sbloccare il credito d'imposta agli investimenti. Spero che già agli inizi del 2008 lo strumento possa diventare operativo». Sappino ha seguito da vicino il lungo negoziato avviato nell'aprile 2006 e le relative lentezze: «È stato un iter delicato, che ha visto le Regioni dell'area Competitività impegnate a trovare un accordo sulla ripartizione del ristretto plafond di popolazione ammissibile assegnato all'Italia. Una missione complicata dal fatto che la popolazione candidabile, a parità di aree, si è ristretta dell'89% rispetto al 2000-2006».

Incentivi. La Commissione approva la mappa delle agevolazioni che saranno erogate nel periodo 2007/2013

Aiuti regionali, via libera Ue

Sbloccato il bonus fiscale alla ricerca e il credito d'imposta per il Sud I BENEFICIARI Il 29,2% della popolazione italiana risulta essere ammissibile alle dotazioni, con punte del 40% nelle regioni meridionali

Enrico Brivio BRUXELLES. Dal nostro inviato Ultima in Europa a notificare la Carta degli aiuti regionali 2007-2013 nel giugno scorso, l'Italia è diventata ieri anche l'ultimo Paese dell'Unione europea a ricevere l'approvazione di Bruxelles all'importante documento, che fissa i massimali dei sostegni erogabili nelle aree più svantaggiate. Un via libera atteso perché sblocca una serie di incentivi alle aziende, come il bonus fiscale alla ricerca, quello all'agricoltura e svariati aiuti regionali. Ma soprattutto perché costituisce la premessa imprescindibile per attivare il credito d'imposta per il Mezzogiorno. Anche se, per centrare l'obiettivo di far scattare la Visco Sud nel gennaio 2008, restano da chiarire alcuni dubbi espressi dalla Commissione europea su vari aspetti del suo funzionamento (vedi Il Sole 24 Ore del 12 novembre). Incoraggiante comunque il commento del Commissario europeo alla Concorrenza Neelie Kroes. «L'approvazione della Carta italiana degli aiuti regionali - ha affermato la first lady dell'Antitrust Ue - rappresenta la conclusione del processo di revisione dei regimi di aiuti a finalità regionale in tutti gli Stati membri, avviato nel 2005. L'Italia potrà ora attuare le sue strategie di sviluppo regionale per il periodo 2007-2013». In base alla mappa appena certificata da Bruxelles, il 29,2% della popolazione italiana continuerà ad essere ammissibile agli aiuti a finalità regionale con un'intensità massima del 40% o del 30%: si tratta degli abitanti di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, regioni che hanno registrato un Pil è inferiore al 75% della media Ue (area dell'obiettivo "Convergenza"). In Basilicata, regione che ospita l'1% degli italiani, l'intensità massima di aiuti è stata invece fissata al 30% fino al 31 dicembre 2010, in quanto il Pil è risultato superiore al 75% della media Ue solo per "effetto statistico", ovvero per l'ingresso nell'Ue dei nuovi paesi dell'allargamento. Nel 2010 la Commissione dovrà poi verificare, in base all'andamento del Pil, se lasciare il massimale al 30% oppure abbassarlo al 20% (nel caso il Pil risultasse superiore al 75% della media Ue a 25). Il 3,9% della popolazione italiana, distribuita nelle altre Regioni che rientrano nell'obiettivo Competitività, potrà beneficiare di agevolazione, sebbene non si trovi in aree così svantaggiate come le menzionate regioni del Mezzogiorno. In questi casi rimarranno ammissibili aiuti con un'intensità variabile dal 25%, del 15% o del 10% a seconda delle aree (per gran parte della Sardegna il massimale sarà del 25% fino a fine 2010 e del 15% nel periodo 2011-2013). Infine un ulteriore 5,6% di italiani potrà beneficiare di aiuti di transizione che potranno durare fino al 2008, con un'intensità massima del 10%. In realtà le distribuzioni delle zone eleggibili sono già state in qualche modo negoziate tra le regioni italiane. E proprio la difficoltà di arrivare a un accordo soddisfacente per tutti, e in particolare di ripartire l'esiguo plafond di popolazione ammissibile assegnato all'Italia per le regioni dell'area Competitività, sono alla radice del ritardo italiano nella notifica della proposta di mappa degli aiuti alla Ue. La Commissione europea ha poi approvato ieri anche il programma operativo Interreg IV A Italia-Austria per la cooperazione transfrontaliera tra i due Paesi, che ammonta a 80 milioni di euro complessivi, comprendenti un contributo comunitario del fondo Fesr di 60 milioni. enrico.brivio@skynet.be Fondi regionali e strutturali

Tra conti e sviluppo LE MISURE APPROVATE

Una dote da due miliardi

Indennità di disoccupazione più alta e premi di risultato detassati IL PRIMO EFFETTO Bloccato lo «scalone»: età pensionabile a 58 anni e aumento graduale fino a 61 a partire dal 2013. Introdotto il meccanismo delle quote

ROMA Un pacchetto di misure a sostegno del welfare che si aggirano sui 2 miliardi di valore. È la dote per il 2008 del Ddl che, recependo il Protocollo firmato dal Governo con le parti sociali, aumenta la durata e l'importo dell'indennità di disoccupazione, con la detassazione del premio di risultato, gli sgravi contributivi al secondo livello contrattuale, favorendo la totalizzazione dei contributi e per il riscatto della laurea. Il primo effetto del Ddl riguarda lo scalone della legge Maroni che dal 1° gennaio innalza da 57 a 60 anni l'età per la pensione di anzianità con 35 anni di contributi versati. Nel 2008 scende a 58 anni l'età minima per la pensione, con l'aumento graduale fino a 61 anni dal 2013. L'accesso al pensionamento sarà regolato dalle quote (somma tra età anagrafica e anzianità contributiva): si inizia da quota 95 dal 1° luglio del 2009, fino a quota 97 dal 2013. I tempi d'uscita si riducono poiché le finestre pensionistiche per chi ha maturato un'anzianità contributiva di 40 anni passano da 2 a 4. Gran parte della copertura arriverà dal riordino degli enti previdenziali (3,5 miliardi nel decennio), o in alternativa dal 2011 scatterà l'aumento dello 0,09% dei contributi. Ma entriamo più nel dettaglio del capitolo sugli ammortizzatori sociali. Una delega affida al Governo la riforma, con l'armonizzazione degli istituti di disoccupazione ordinaria e di mobilità, e la creazione di un unico strumento di sostegno al reddito e al reinserimento lavorativo. Dal 2008 si allunga l'indennità di disoccupazione (da 7 a 8 mesi) per i lavoratori con meno di 50 anni (12 mesi per gli over 50). L'importo sale dal 50% al 60% dell'ultima retribuzione (per i primi sei mesi), poi al 50% (7°-8° mese) per attestarsi al 40%. È riconosciuta la contribuzione figurativa per la piena copertura previdenziale nel periodo in cui si beneficia del trattamento di disoccupazione. Anche l'indennità con requisiti ridotti (per almeno 78 giornate lavorate nell'anno precedente) sale dal 30% al 35% (per i primi 4 mesi), poi al 40% nei due mesi restanti. Le due misure hanno un impatto per 700 milioni sul 2008, coperti dalla Finanziaria. Altra novità, la creazione di un fondo per gli sgravi contributivi del 5% per incentivare la contrattazione di secondo livello, con una dotazione di 650 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. La retribuzione legata al premio di risultato è detassata e pensionabile (150 milioni), mentre le aziende godranno dell'eliminazione della sovracontribuzione che grava sul lavoro straordinario (170 milioni). Sui contratti a termine, viene fissata la durata massima (36 mesi), con la possibilità di derogare una volta sola, con la stipula presso la direzione del lavoro e l'assistenza del sindacato. I 36 mesi si riferiscono ai periodi di effettivo lavoro, indipendentemente dalle pause tra un contratto e l'altro. Cancellato il limite degli 8 mesi per l'unica proroga (previsto dalla Commissione lavoro), il testo del Governo affida ad un avviso comune tra le parti sociali il compito di stabilire la durata che, in assenza di un'intesa, resta a tempo illimitato. Nel Ddl non è espressamente previsto un intervento del Governo, che ha optato per la moral suasion. Ma il capo della segreteria tecnica del ministro del Lavoro, Giovanni Battafarano, fa notare che in caso di impasse, l'Esecutivo potrà definire autonomamente la durata, e ciò dovrebbe spingere le parti a trovare l'accordo. Altra novità, la riforma dei trattamenti di disoccupazione agricola (130 milioni) con l'eliminazione delle attuali soglie: sarà direttamente proporzionale alle giornate effettuate, con un credito d'imposta per i datori agricoli per ogni giornata di lavoro ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente. Due misure a sostegno dei giovani (200 milioni) servono a garantire la piena utilizzabilità ai fini pensionistici dei periodi contributivi maturati nel corso della vita lavorativa - riducendo da 6 a 3 anni la durata minima

degli spezzoni sommabili - e a facilitare il riscatto della laurea con 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi. Infine, viene incrementato di 8 milioni il fondo per i giovani ricercatori universitari. G. Pog.

TUTTI GLI INTERVENTI

CONTRATTI A TERMINE

REGIMI ARMONIZZATI

STOP ALLO SCALONE

6

11

NUOVA PREVIDENZA

RIORDINO DEGLI ENTI

7

REVISIONE COEFFICIENTI

8

9

AMMORTIZZATORI SOCIALI

VERIFICA NEL 2012

LAVORI USURANTI

FINESTRE DI USCITA

SERVIZI PER L'IMPIEGO

10

COMPETITIVITÀ

12

GIOVANI

13

Eliminato il brusco innalzamento a 60 anni (dal 1° gennaio) dell'età minima previsto dalla riforma Maroni per l'accesso alla pensione di anzianità. Se le modifiche assicureranno i risparmi previsti, possibile differimento della decorrenza dei requisiti anagrafici previsti dal 1° gennaio 2013. Diritto al pensionamento anticipato (riduzione di tre anni ma non inferiore ai 57 anni) per lavoratori impegnati in attività faticose o pesanti. Il Governo dovrà adottare entro tre mesi decreti legislativi ispirati a quattro criteri: addetti a lavori in galleria, cava o miniera e asportazione di amianto, lavoratori notturni addetti alla linea catena, conducenti veicoli pesanti per trasporto pubblico di persone. In sostituzione dello «scalone» viene previsto un nuovo sistema: stabilito in 58 anni (59 anni per i lavoratori autonomi) l'età minima per la pensione di anzianità, con trentacinque anni di contributi nel 2008, con aumento graduale del requisito anagrafico fino a 61 anni (62 anni per i lavoratori autonomi) dal 1° gennaio 2013. Reso flessibile l'accesso al pensionamento, consentito anche con il raggiungimento di «quote» (somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva). A decorrere da luglio 2009 sarà possibile andare in pensione al conseguimento di «quota 95» («quota 96» per i lavoratori autonomi), con un graduale innalzamento fino a «quota 97» («quota 98» per i lavoratori autonomi) a decorrere dall'anno 2013. Confermata la possibilità di pensionamento con un requisito di anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni oppure al pensionamento di vecchiaia. Per chi accede al pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2011 quattro «finestre di uscita» annuali. Delega al Governo per l'armonizzazione dei regimi pensionistici diversi da quelli dell'assicurazione generale obbligatoria per elevare l'età media del pensionamento. Razionalizzazione del sistema degli enti di previdenza per contenere i costi di gestione attraverso l'ottimizzazione delle risorse. Obiettivo: risparmi per 3,5

miliardi nel decennio. Altrimenti scattano aumenti dei contributi

1) Interventi immediati Indennità di disoccupazione ordinaria: elevata a otto mesi per i lavoratori al di sotto dei 50 anni e a dodici mesi per gli ultra-50enni. Riconosciuta la contribuzione figurativa piena per l'intero periodo di percezione dei trattamenti di disoccupazione La percentuale di commisurazione per l'importo dell'indennità viene elevata al 60% dell'ultima retribuzione per i primi sei mesi, al 50% per il settimo e per l'ottavo mese, al 40 per cento per gli altri mesi. Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti: elevata al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, per una durata massima di 180 giorni; aumento della perequazione relativa ai tetti delle indennità di mobilità dall'80 al 100 per cento dell'inflazione.

2) Delega Il Governo dovrà predisporre una progressiva riforma da attuare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge. Tra gli obiettivi la creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo Delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino dei servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e all'apprendistato Istituzione di una Commissione con il compito di proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche ai criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione. Obiettivo: il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento Quando, per effetto della successione di contratti a termine, il rapporto di lavoro superi complessivamente i 36 mesi, il rapporto di lavoro diviene a tempo indeterminato. Alla regola può derogarsi per una sola volta a condizione che il nuovo contratto a termine sia stipulato presso la direzione provinciale del lavoro e con l'assistenza di un rappresentante sindacale; in caso di mancato rispetto della descritta procedura, il nuovo contratto si considererà a tempo indeterminato. Le regole non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali Diritto di precedenza al lavoratore a termine che abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi Prevista l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, con una dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 Prevista per il 2008 la deducibilità ai fini fiscali ovvero la detassazione delle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello entro il limite complessivo di 150 milioni di euro Abolizione della contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario Fondi di rotazione pari a 150 milioni di euro per il 2008 per consentire l'accesso al credito ai giovani di età inferiore ai 25 anni o ai 29 anni se laureati in modo da poter fronteggiare i momenti di difficoltà dovuti alla discontinuità dell'attività lavorativa Nuovo metodo per rendere più facile e conveniente il riscatto della durata dei corsi universitari: per la totalizzazione dei contributi assicurativi viene ridotta da sei anni a tre anni la durata minima degli «spezzoni» contributivi da poter sommare agli altri al fine della liquidazione di un'unica pensione; per il riscatto della laurea ai fini pensionistici previsto che il contributo da riscattare possa essere versato in 120 rate mensili senza interessi per la rateizzazione Per i giovani ricercatori universitari previsto un incremento di 8 milioni di euro del fondo di finanziamento delle università statali ed enti pubblici di ricerca vigilati dal ministero dell'Università

Accertamento. I dettagli del provvedimento che attua l'alleanza tra Fisco e municipi decisa con la manovra 2006

Il Comune segnala gli evasori

Le amministrazioni potranno accedere ai dati fiscali dei contribuenti L'arricchimento reciproco degli archivi L'INCENTIVO Alle giunte andrà il 30% di quanto riscosso a titolo definitivo dai casi presentati agli uffici tributari GLI OBIETTIVI I maggiori vantaggi sono attesi dalla disponibilità di notizie sugli immobili per recuperare gettito da Ici e Tarsu

Gianni Trovati MILANO. È l'accesso ai dati fiscali dei contribuenti il boccone più ghiotto riservato ai sindaci dal provvedimento delle Entrate che sta per arruolarli nella lotta all'evasione. La disposizione attua, con due anni di ritardo, il DI 203/2005 collegato alla Finanziaria 2006, e coinvolge i Comuni negli sforzi per far emergere l'evasione legata a immobili e commercio, impegnandoli anche a vigilare sulle residenze fittizie all'estero e sui contribuenti che dispongono di beni non giustificati dal livello delle loro dichiarazioni dei redditi (si veda Il Sole-24 Ore di ieri). Sul piatto il provvedimento mette due incentivi per i Comuni (e per le società partecipate che operano nella riscossione locale). Il primo, previsto espressamente dalla norma, è il 30% del bottino raccolto dal Fisco grazie alle loro segnalazioni, e fin dall'inizio aveva suscitato nei sindaci più perplessità che entusiasmo viste le basse percentuali di riscosso a titolo definitivo in rapporto all'accertato. Ma la partita vera si gioca sulla parte del provvedimento che apre ai Comuni la porta di tre capitoli chiave della storia fiscale dei contribuenti: i bonifici effettuati per pagare le ristrutturazioni edilizie, i contratti delle utenze (elettricità, gas, acqua, a cui il Ddl Finanziaria aggiunge la telefonia) e i contratti di locazione. Per i Comuni si tratta di notizie preziose, perché se incrociate non danno scampo all'evasione nei pilastri della fiscalità locale, che a partire da Ici e Tarsu sono legati alla casa. Alla stessa regola di immediata utilità per l'emersione delle imposte locali rispondono anche gli altri dati che la disposizione promette ai Comuni per un momento successivo: le informazioni sulle denunce di successione che abbracciano anche immobili (le Entrate sono chiamate a studiare le soluzioni tecniche per renderle accessibili agli enti), e le banche dati delle conservatorie dei registri immobiliari, che dovranno essere "aperte" dall'agenzia del Territorio entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. Le tipologie di informazioni messe sul piatto sono pensate per superare la ritrosia dimostrata in passato dai Comuni nell'impegnarsi in prima fila in campo fiscale (solo 123 enti ad esempio, secondo uno studio Sogei trasmesso al Parlamento qualche mese fa, hanno scaricato le dichiarazioni dei redditi disponibili nel Siatel), ma rischiano di creare il problema opposto perché quando si integrano banche dati così sensibili i problemi di privacy sono dietro l'angolo. Un primo argine alzato contro eventuali eccessi di curiosità degli amministratori locali è nella tipologia di segnalazioni con cui i Comuni possono attivare i segugi dell'Agenzia: si tratta, specifica il provvedimento, delle «segnalazioni qualificate», cioè quelle relative a fatti che non hanno bisogno di «ulteriori elaborazioni logiche» per fare «direttamente e fondatamente emergere comportamenti evasivi ed elusivi» (circolare 42/E del 24 luglio 2003). Agli enti rimane un ampio potere discrezionale sulle strategie da mettere in campo e sui contribuenti da additare all'amministrazione finanziaria, ma le loro «segnalazioni» devono essere concludenti per non risultare inefficaci. L'altro punto delicato è rappresentato dal Siatel, il sistema su cui viaggeranno le informazioni fra Entrate e Comuni. Per entrare nel Siatel gli enti devono presentare alle Entrate una richiesta di autorizzazione che indica anche il nome della persona incaricata di andare a caccia dei dati (l'intera modulistica è sul sito dell'Agenzia). Il sindaco, che deve firmare la richiesta, si assume la responsabilità degli eventuali abusi nell'utilizzo delle banche dati. Ma per rafforzare gli argini contro questo pericolo è intervenuto anche il Garante della Privacy che ha chiesto di intervenire sul sistema per delimitare nel tempo il singolo via libera agli accessi, e di

renderlo possibile solo dalla rete Internet dell'ente in orari predeterminati. Un insieme di lucchetti pensato per evitare gli abusi, o quantomeno per rendere immediata l'individuazione di chi se ne rende colpevole. Il provvedimento delle Entrate, atteso da due anni, è un tassello cruciale ma non è l'unico nel coinvolgimento della Pa locale nella lotta all'evasione. Che attende a breve anche il regolamento dell'Economia sul blocco dei pagamenti pubblici ai creditori che non sono in regola con il Fisco. Una norma che, una volta entrata a regime, obbligherà tutta la Pa locale a vigilare sulla fedeltà fiscale dei creditori, perché i pagamenti riconosciuti a chi non è in regola potranno far scattare il danno erariale. Le informazioni dal sindaco alle Entrate... I SOGGETTI INTERESSATI Commercio e professioni Svolgono un'attività d'impresa senza partita Iva Hanno dichiarato al Fisco di svolgere un'attività diversa da quella rilevata Compaiono in affissioni pubblicitarie abusive in qualità di imprese utilizzatrici e di soggetti che gestiscono gli impianti pubblicitari abusivi Si qualificano come enti non commerciali ma ci sono circostanze di lucro Urbanistica e territorio Chi ha realizzato opere di lottizzazione (anche abusiva) strumentale alla cessione di terreni e non dichiara nulla in proposito Chi ha partecipato (anche come imprenditore o professionista) a operazioni di abusivismo edilizio in aree residenziali o industriali Proprietà edilizie e patrimonio immobiliare Proprietari o titolari di diritti reali di godimento di immobili diversi dalle abitazioni principali non indicate nella dichiarazione dei redditi Proprietari o titolari di diritti reali di godimento di immobili abitati senza contratti registrati da residenti diversi da proprietari e titolari di diritti reali di godimento o da non residenti A chi è notificato avviso di accertamento per omessa dichiarazione Ici quando manca la dichiarazione dei relativi redditi fondiari A chi è notificato avviso di accertamento per omessa dichiarazione della tariffa rifiuti in qualità di occupante dell'immobile diverso dal titolare del diritto reale Chi è soggetto a revisione di rendita catastale per immobili diversi dall'abitazione principale Residenze fittizie all'estero Chi risiede formalmente all'estero ma di fatto ha il domicilio o la residenza in un comune italiano Beni indicativi di capacità contributiva Disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi rilevanti ai fini del redditometro L'OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE Si comunicano alle Entrate nome, cognome, codice fiscale o partita Iva ... e quelle inviate dalle Entrate al sindaco Bonifici bancari e postali per ristrutturazioni edilizie Contratti di somministrazione di energia elettrica, gas e acqua disponibili all'Anagrafe tributaria Contratti di locazione di immobili Denunce di successione che abbiano a oggetto immobili

Il monitoraggio. I dati del Viminale

Il 15% degli enti locali ha sfiorato il Patto 2006

Sono 335 gli enti locali che non hanno rispettato il Patto di stabilità nel 2006. Il dato emerge dalla circolare 26/2007 della direzione centrale per la Finanza locale del ministero dell'Interno, in attuazione del monitoraggio avviato con la Finanziaria per il 2005 e confermato dalla manovra dello scorso anno. A superare l'asticella dell'ultima versione dei tetti di spesa è stato quindi il 15% degli enti soggetti ai vincoli di finanza pubblica, mentre nel 2005 le amministrazioni fuori norma erano state solo 119 e negli anni precedenti non avevano superato quota 100. Nel gruppo degli inadempienti sono presenti anche due capoluoghi di Regione, Cagliari e Campobasso, e capoluoghi di provincia come Como e Grosseto, Benevento e Teramo. L'unica sanzione rimasta in vigore per i Comuni che non hanno centrato gli obiettivi di finanza pubblica è l'esclusione dalla quota di compartecipazione dinamica all'Irpef, mentre sono state nel tempo abrogate i blocchi a mutui e assunzioni e l'obbligo di tagliare del 10% la spesa per beni e servizi. G.Tr.

La manovra 2008. Con 158 sì, 151 no e un astenuto il Senato ha convertito il decreto legge in materia economico-finanziaria

Al collegato non serve la fiducia

Impiegati 8,4 miliardi - Nel 2008 saranno raddoppiati gli aiuti ai meno abbienti CONTI SOTTO CONTROLLO Per il Governo, nonostante i nuovi oneri, il disavanzo 2007 si attesterà comunque al 2,4% del Pil

Luigi Lazzi Gazzini ROMA Il Senato ha convertito in legge ieri sera, senza far ricorso alla fiducia, il decreto legge economico-finanziario. Si tratta del secondo provvedimento che, in corso d'anno, provvede a spendere buona parte dell'extragettito emerso dai conti dello Stato. Con il voto del Senato, che ha ratificato il testo corretto dalla Camera, il DI 159/07 diviene legge dello Stato. Il termine per la conversione in legge sarebbe scaduto il 1° dicembre prossimo. Il decreto che l'aula di Palazzo Madama ha varato, dopo aver respinto i pochi emendamenti dell'opposizione (158 voti a favore, 151 contrari e un astenuto), "impiega" circa 8,4 miliardi, appesantendo di altrettanto il disavanzo 2007 che tuttavia, secondo le previsioni del Governo, si attesterà ugualmente al 2,4% del Pil, in calo - così ha più volte argomentato l'Economia - rispetto al 3,3% del 2006. Quest'ultima cifra di deficit, infatti, è quella che l'Economia ritiene comparabile con l'obiettivo 2007. Non il 2,4% (rispetto alla quale non vi sarebbe alcun miglioramento nell'anno in corso) cui si giungerebbe depurando il 4,4% del disavanzo ufficiale 2006 dagli aggravii che lo hanno colpito nel passato esercizio: sentenza Iva sulle auto aziendali, accollo debiti Ispa da parte del Tesoro e qualche voce minore. In tutto, circa 30 miliardi. Resta il fatto, come maggioranza e opposizione - sia pure con toni opposti - hanno più volte ricordato, che tra il decreto giunto in porto ieri e quello della scorsa estate sono state effettuate misure espansive, a carico del disavanzo di quest'anno, per 15 miliardi, più o meno un punto di Pil. Interventi a carattere sociale e di indispensabile sostegno dell'economia e delle infrastrutture, secondo i gruppi di Governo; un fatale spreco di risorse preziose e una contraddizione con la proclamata volontà di risanare i conti, secondo gli avversari. Che ricordano anche, con Mario Baldassarri (An), che tutti i conteggi si sono basati su un cambio euro/dollaro di 1,30 contro l'1,47 di ieri. E, con Giuseppe Vegas (Fi), che il decreto non porta sviluppo ma spesa e, in definitiva, più tasse. Nessun problema, a conferma di quanto si profilava nei giorni scorsi, è venuto dalle questioni incapienti. È stato proprio il raddoppio del relativo bonus, che il Senato in prima lettura aveva portato da 150 a 300 euro e da 1,9 a 3,8 miliardi di onere ma con un vizio di copertura, a rendere necessaria una correzione alla Camera e il ritorno del decreto al Senato. Il bonus, ora riportato a 150 euro, sarà pagato con le tredicesime e andrà a ciascun membro della famiglia. Ne fruiranno oltre 12 milioni di persone. Il Governo ha confermato che l'aumento del bonus per i cittadini incapienti (con redditi troppo bassi per fruire delle agevolazioni fiscali), sarà ripreso il prossimo anno con l'intento di attuarne il raddoppio. Il senatore dell'estrema sinistra Fernando Rossi, autore dell'emendamento incapienti che, in prima lettura, aveva riscosso l'appoggio del Centrodestra, si è accontentato. Non, però, senza frecciate ai «comunisti in naftalina» e ai «sindaci che amano i poveri in Africa» ma non quelli delle loro città. A favorire il buon esito del voto, il clima (da qualcuno definito già neoproporzionalista) che si respira in Senato e alcune provvidenziali assenze nei banchi dell'opposizione. L'unico ad astenersi, il senatore a vita Giulio Andreotti. Palazzo Madama ha varato il decreto senza fiducia sia in prima, sia in terza lettura mentre la Camera, dove la maggioranza gode di ampio margine, ha dovuto ricorrervi. Le principali misure introdotte con il DI

PER LA RISCOSSIONE SI ALLUNGANO I TERMINI I cittadini con reddito fino a 50mila euro, che nel 2006 hanno avuto un'imposta netta pari a zero, a dicembre riceveranno un bonus di 150 euro. Termini più ampi, poi, per gli agenti della riscossione per comunicare agli enti creditori l'inesigibilità

delle somme iscritte a ruolo. Rimborsi più veloci, infine, per le somme indebitamente versate al Fisco e compensi raddoppiati per gli intermediari

PIÙ RISORSE ALL'EDILIZIA E ALLE INFRASTRUTTURE Più risorse alle infrastrutture e all'edilizia pubblica, per un totale di 2,85 miliardi di euro. Rifinanziate le opere ferroviarie e le metropolitane di Roma, Milano e Napoli, a cui va buona parte dei fondi. Soldi anche all'Anas, al Mose di Venezia, alle opere per i 150 anni dall'Unità d'Italia. Via libera, infine, al Piano straordinario per l'emergenza casa

IN FARMACIA ARRIVANO GLI SCONTRINI PARLANTI Dal 2008 gli scontrini delle farmacie riporteranno il nome e la quantità delle medicine acquistate e il codice fiscale del destinatario. L'onere a carico del Ssn della spesa per l'assistenza farmaceutica non può superare il 14% del finanziamento statale. Previsto il commissariamento delle Regioni con i conti in rosso che non rispettano i piani di rientro. Fondi per i danneggiati dalle trasfusioni

IL BLOCCO DEI PAGAMENTI ATTENDE IL REGOLAMENTO Il blocco dei pagamenti della Pa superiori a 10mila euro ai creditori morosi con il Fisco attende il regolamento attuativo dell'Economia. Il collegato, per superare le incertezze di questi mesi, specifica che la norma entrerà in vigore solo dopo il varo del provvedimento. Scompare invece l'esclusione dal blocco delle società partecipate, prevista nella prima versione del DI

COMUNI, RIMBORSI STATALI PER ABBATTERE IL DEBITO Aumento di 30 milioni all'anno per il 2008-2010 al fondo ordinario per incentivare l'utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte di Comuni e Province per abbattere mutui e prestiti. I fondi aggiuntivi, che servono per coprire gli oneri legati all'estinzione anticipata, saranno rilasciati ai Comuni che ne faranno richiesta dietro certificazione

ENERGIA PULITA, INCENTIVI CON I «CERTIFICATI VERDI» Saranno rilasciati «certificati verdi» per incentivare la produzione di energia elettrica con l'utilizzo di fonti rinnovabili. Per raggiungere gli obiettivi del Protocollo di Kyoto, gli interventi pubblici dovranno essere accompagnati da una certificazione che attesti il contributo alla riduzione dei gas serra e da una certificazione energetica. Prevista l'istituzione di quattro nuovi parchi in Sicilia

SPECIALE ONLINE

SU INTERNET

Guida completa per capire meglio tutta la manovra

www.ilsole24ore.com p Sul sito internet del Sole-24 Ore, nell'ambito degli articoli sulla Finanziaria, ampio spazio viene dato alle disposizioni contenute nel decreto legge convertito ieri in legge dal Senato

DOMANI L'INSERTO

Sul Sole-24 Ore il testo commentato

Domani la prima parte del decreto legge 159/07, coordinato con le modifiche della legge di conversione e illustrato articolo per articolo

Finanziaria 2008. Il Governo all'Unione: la disponibilità non supera i 100

Manovra, 500 milioni di altri costi

GLI EMENDAMENTI Ritorna «Mister prezzi»; estesa la portabilità anche ai mutui erogati dai costruttori; ritocchi all'Ires; partita aperta su bonus figli

Marco Rogari ROMA La manovra rischia di salire ancora. Alla Camera l'Unione punta a modifiche per un valore superiore a 500 milioni. Ma il ministero dell'Economia fissa l'asticella a 100 milioni e dice a chiare lettere: per andare oltre servono coperture con veri tagli alla spesa (senza ricorso a nuove tasse). Il tutto nel corso di un vertice di maggioranza che, per gli strascichi "battaglia" sul Welfare, si svolge in un clima a dir poco teso. Con la sinistra che chiede che, nel caso di una (probabile) "fiducia", venga rispettato il lavoro che si accinge a svolgere la commissione Bilancio. Subito dopo l'attacco della "cosa rossa" Romano Prodi convoca a Palazzo Chigi i ministri Padoa-Schioppa e Bersani, oltre ai sottosegretari Letta e D'Andrea. La riunione ha come primo esito quello di dare il via libera a una trentina di emendamenti formulati o "appoggiati" dal Governo. Dell'elenco, oltre alla class action, fanno parte i correttivi su Mister prezzi (che dovrebbe essere presentato dal relatore o dalla maggioranza), portabilità dei mutui, deducibilità Ires, taglio delle sedi periferiche del Tesoro, maggiori risorse per il trasporto locale e derivati. Ma la partita non è affatto chiusa. Nelle prossime ore, verificata la possibilità di individuare nuove risorse, si deciderà la sorte della proroga degli incentivi per la rottamazione di veicoli inquinanti e del pacchetto di agevolazioni per la famiglia (su cui punta il Pd), imperniato sull'assegno di 250 euro a minore per i nuclei numerosi. Un intervento, quest'ultimo, che dovrebbe comunque ottenere l'ok dell'Esecutivo. «Dote» e fiducia Salita al Senato a quota 12,9 miliardi, con una crescita di 2,2 miliardi rispetto alla versione varata dal Governo, la manovra rischia seriamente di lievitare ulteriormente ad almeno 13,5 miliardi per effetto delle modifiche che si accinge ad apportare la Camera. E proprio sugli emendamenti è in atto il braccio di ferro nella maggioranza. Anche in vista dell'eventuale ricorso alla fiducia, che il Governo smentisce, ma che a Montecitorio viene considerato più che probabile. In questo caso la sinistra fa già sapere che, dopo quanto accaduto sul Welfare, non intende cedere un'altra volta: il testo della commissione Bilancio dovrà essere rispettato. Portabilità mutui Dei 100 milioni considerati utilizzabili dal Tesoro per nuovi ritocchi, 50 riguardano il fondo per il trasporto (che non include però i treni per i pendolari). Le altre modifiche fin qui formulate o "appoggiate" dal Governo sono a costo zero. In cima all'elenco c'è il ritocco sulla portabilità dei mutui che, come fa sapere il ministro Bersani, estende la platea dei soggetti beneficiari delle nuove norme di liberalizzazione e afferma in modo rafforzato e definitivo il principio della gratuità per i consumatori nelle operazioni di portabilità. In particolare si prevede che anche i titolari dei cosiddetti mutui frazionati (quelli originariamente stipulati dal costruttore) potranno beneficiare delle norme sulla cancellazione gratuita dell'ipoteca e sulla portabilità. Gli altri correttivi Il pacchetto dell'Esecutivo includerebbe anche un correttivo per chiarire la norma sul freno al ricorso ai derivati da parte degli enti locali. Tornerebbe poi, con un emendamento del relatore o della maggioranza, Mister prezzi, che era stato stralciato dal decreto fiscale. Confermato il pacchetto fiscale (si veda Il Sole-24 Ore di ieri) con la rivisitazione delle misure su Ires e Irap per favorire le imprese più piccole. Sarà consentito anche detrarre i costi dei telefonini. Sarà poi riproposto il piano razionalizzare delle sedi locali del Tesoro "cassato" a Palazzo Madama. Il relatore Michele Ventura (Pd) propone anche la riduzione dal prelievo sul Tfr dal 23 al 18%, ma il correttivo non sembra destinato a passare. Possibile invece un ritocco al tetto sugli stipendi dei manager finito nel mirino dell'Antitrust: la misura «appare idonea ad alterare il regolare funzionamento del mercato».

ItaliaOggi

2 articoli

Benefici economici per le fasce di reddito medio-alte

Finanziaria avvantaggia il Nord

Le simulazioni effettuate dall'Isae: dalla manovra 177 euro in più per 85% delle famiglie

I vantaggi economici della Finanziaria 2008, insieme al decreto collegato e al protocollo sul welfare, ricadranno, nel 2008, su 21 milioni di famiglie italiane, pari all'85% del totale, con un beneficio medio di 177 euro annui. A sottolinearlo è stato uno studio dell'Isae presentato ieri, sul tema «Politiche pubbliche e redistribuzione», secondo cui però i vantaggi maggiori andranno alle famiglie di medio-alto reddito (92,3%), mentre quelle a basso reddito trarranno guadagni dalle nuove misure solo per il 65,2%. Inoltre, a livello di redistribuzione geografica il reddito maggiore andrà ancora una volta a chi ha già più risorse: nel Nord saranno avvantaggiate il 90,7% delle famiglie mentre nel Sud solo il 75%. Stando al rapporto, che analizza l'impatto delle nuove detrazioni sull'Ici dell'abitazione principale, quelle sull'Irpef per gli affittuari e gli effetti delle misure previste nel protocollo sul welfare, mentre non include il bonus una tantum per gli incapienti del 2007, per quanto riguarda le singole misure, in termini di guadagno medio familiare, gli effetti della manovra di manutenzione fiscale porteranno nelle tasche degli italiani 41,6 euro l'anno (per il 60,9% delle famiglie); quelli per la manovra sulla casa, 105,8 euro (per il 72,1%), mentre gli effetti del protocollo sul Welfare saranno pari a 423 euro (ma solo per l'11,7% delle famiglie). Passando, invece, ad alcune misure contenute nel protocollo del welfare, l'Istituto guidato da Alberto Majocchi ha spiegato che il riscatto della laurea «consentirebbe un anticipo del pensionamento limitato (solo due anni), mentre i tassi di sostituzione aumenterebbero poco». Inoltre, «l'indicazione di un tasso di sostituzione almeno del 60% sembra discendere dalla preoccupazione sulle prospettive previdenziali dei lavoratori parasubordinati, la cui aliquota contributiva è decisamente inferiore a quella dei dipendenti, e, più in generale, dei lavoratori discontinui, anche a seguito dell'attesa riduzione dei coefficienti di trasformazione». Dalle simulazioni dell'Isae emerge inoltre che «il tasso di sostituzione lordo resterebbe inferiore al 60% (53,2%) qualora ci si ritirasse in base ai requisiti minimi previsti nel protocollo (61 anni d'età e 36 di anzianità) dal 2013 in poi, ma quello netto supererebbe la soglia indicata, mentre per i parasubordinati l'obiettivo del 60% non verrebbe raggiunto comunque (i tassi di sostituzione lordi e netti risultando pari al 39% e al 48%)». Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali il protocollo, «oltre a intervenire su livello e durata dell'indennità di disoccupazione, propone, in linea di principio, una progressiva armonizzazione degli attuali strumenti, ma non affronta nell'immediato la questione della tutela dei lavoratori parasubordinati (pur indicando, nella parte di commento, la volontà di estendere gli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori che ne sono attualmente privi) e, sostanzialmente, offre ai dipendenti a termine solo un lieve incremento della misura e della durata dell'indennità a requisiti ridotti». Discorso a parte merita «la misura di sostegno agli incapienti, che con le modifiche operate in parlamento», ha sostenuto l'Isae, «è ora più mirata sulle famiglie a reddito medio-basso». Tuttavia, non sembra adatta «a contrastare la povertà estrema, poiché continua a escludere le fasce più deboli che non possiedono redditi di alcun tipo». Inoltre il bonus «non ha carattere strutturale essendo riconosciuto come una tantum, ed è di entità molto modesta rispetto alle esigenze delle famiglie in condizioni di disagio economico e viene attribuito ex post». In uno dei sette capitoli in cui è suddiviso il rapporto, poi, è affrontato il tema della tariffazione: secondo l'Istituto di studi e analisi economica, l'introduzione di una tariffa sociale per alleggerire la bolletta elettrica delle famiglie meno abbienti, a cui il governo sta lavorando, «non risolve i problemi di diseguità del sistema della tariffazione dell'elettricità». Per l'Isae «è necessario affrontare la revisione più radicale della tariffa definitiva».

L'istituto ha suggerito quindi una riforma a due fasi, ma soprattutto che sia realizzata «solo attraverso uno stretto coordinamento, sul disegno degli interventi, tra l'azione del governo e dell'Autorità, data la forte interdipendenza tra la riforma tariffaria e la struttura delle compensazioni».

Il testo del maxiemendamento su pensioni, lavori usuranti, contratti a termine e ammortizzatori
la riforma del Welfare

ItaliaOggi pubblica il testo del maxiemendamento al ddl sul welfare, presentato dal governo e sul quale ieri è stata votata la fiducia

Capo I

NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE

ART. 1.

(Modifica dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.

1. La tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita dalle Tabelle A e B contenute nell'Allegato n. 1 alla presente legge.

2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è così modificato:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni";

2) alla lettera b) il numero 2 è sostituito dal seguente:

"2) con un'anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1o gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge";

3) l'ultimo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: "Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell'anno.";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre dell'anno 2012, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti di somma di età anagrafica e anzianità contributiva e di età anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B allegata alla presente legge, qualora sulla base di specifica verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato, risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti dall'applicazione della Tabella B siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella B.";

c) al comma 8, le parole: "1o marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "20 luglio 2007";

d) dopo il comma 18, è inserito il seguente:

"18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223";

e) il comma 19 è così modificato:

1) le parole: "10.000 domande di pensione" sono sostituite dalle seguenti: "15.000 domande di pensione";

2) le parole: "di cui al comma 18" ove ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 18 e 18-bis".

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi :

a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243;

b) i lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui alla successiva lettera c), possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena" che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;

c) i lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui alla lettera b), devono aver svolto nelle attività di cui alla lettera medesima:

1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;

2) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa;

d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;

e) prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a 2000 euro e altre misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione ai competenti Uffici dell'Amministrazione dell'articolazione dell'attività produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta "linea catena" ed al lavoro notturno; prevedere, altresì, fermo restando quanto previsto dall'articolo 484 del codice penale e dalle altre ipotesi di reato previste dall'ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere, anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle somme indebitamente corrisposte;

f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui dotazione finanziaria è di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;

g) prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d) emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Il governo si impegna, previa verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria, a stabilire entro il 31 dicembre 2011, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime.

5. In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti i quali, sulla base di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, è stabilito quanto segue:

a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione possono accedere al pensionamento sulla base del regime delle decorrenze stabilito dall'articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1o luglio dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1o ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1o gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1o aprile dell'anno successivo;

c) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1o ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1o gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti

requisiti entro il terzo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1o aprile dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1o luglio dell'anno successivo;

d) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Il Governo, allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività e, in particolare, per le Forze armate e per quelle di polizia ad ordinamento civile e militare, della specificità dei relativi comparti, della condizione militare e della trasformazione ordinamentale in atto nelle Forze armate.

7. I criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare, degli enti pubblici, sono integrati, limitatamente agli enti previdenziali pubblici, dalla possibilità di prevedere, a tal fine, modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali.

8. Ai fini di cui al comma 7, il Governo presenta entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.

9. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 7, i provvedimenti di carattere organizzatorio e di preposizione ad uffici di livello dirigenziale degli enti previdenziali pubblici resisi vacanti sono condizionati al parere positivo delle amministrazioni vigilanti e del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato alla verifica della coerenza dei provvedimenti agli obiettivi di cui al comma 7.

10. Fatto salvo quanto previsto al comma 11, a decorrere dal 1o gennaio 2011 l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima è elevata di 0,09 punti percentuali. Con effetto dalla medesima data sono incrementate in uguale misura le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, nonché quelle relative agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate, a decorrere dalla medesima data, in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento.

11. In funzione delle economie rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, da accertarsi con il procedimento di cui all'ultimo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono corrispondentemente rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di cui al comma 10, a decorrere dall'anno 2011. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per l'accertamento delle economie riscontrate in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, rispetto alle

previsioni della spesa a normativa vigente degli enti previdenziali pubblici quali risultanti dai bilanci degli enti medesimi.

12. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita una Commissione composta da dieci esperti, di cui due indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sei indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti ed autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e nel rispetto delle procedure europee, che tengano conto:

- a) delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione dei coefficienti medesimi;
- b) dell'incidenza dei percorsi lavorativi, anche al fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi di solidarietà e garanzia per tutti i percorsi lavorativi, nonché di proporre politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;
- c) del rapporto intercorrente tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività.

13. La Commissione di cui al comma 12 inoltre valuta nuove possibili forme di flessibilità in uscita collegate al sistema contributivo, nel rispetto delle compatibilità di medio-lungo periodo del sistema pensionistico. Dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese.

14. In fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 11, della medesima legge, la Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 è sostituita, con effetto dal 1o gennaio 2010, dalla Tabella A contenuta nell'Allegato n. 2 alla presente legge.

15. All'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: da "il Ministro del lavoro" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è rideterminato ogni tre anni il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6".

16. Il Governo procede con cadenza decennale alla verifica della sostenibilità ed equità del sistema pensionistico con le parti sociali.

17. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti norme finalizzate all'introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo.

18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 17, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione di un contributo limitato nell'ammontare e nella durata;
- b) ammontare della misura del contributo in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, ed alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

19. Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

20. Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

21. Il diritto ai benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Le modalità di attuazione dei commi 20 e 21 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

23. In attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella "tabella indennizzo danno biologico", di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio 2007 dall'INAIL, fino ad un massimo di 50 milioni di euro, è destinata all'aumento in via straordinaria delle indennità dovute dallo stesso INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico di cui al citato articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000, tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT, delle retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle rendite, intervenuta per gli anni dal 2000 al 2007.

24. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione del comma 23.

25. Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008 la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. È riconosciuta la contribuzione figurativa per l'intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste dal presente comma. La percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevata al sessanta per cento per i primi sei mesi ed è fissata al cinquanta per cento per i successivi due mesi e al quaranta per cento per gli ulteriori mesi. Gli incrementi di misura e di durata di cui al presente comma non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra

domanda e offerta di lavoro.

26. Per i trattamenti di disoccupazione non agricola in pagamento dal 1o gennaio 2008 la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è rideterminata al trentacinque per cento per i primi 120 giorni e al quaranta per cento per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni. Per i medesimi trattamenti, il diritto all'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

27. Con effetto dal 1o gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, sono determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

28. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere ed alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito.

29. La delega di cui al comma 28 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;
- b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori ed alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;
- c) previsione per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;
- d) progressiva estensione ed armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;
- e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;
- f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;
- g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;
- h) potenziare i servizi per l'impiego, in connessione con l'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera a), al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione ed inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti

all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.

30. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere ed alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:

- a) servizi per l'impiego;
- b) incentivi all'occupazione;
- c) apprendistato.

31. Nell'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per una velocizzazione e semplificazione dei dati utili per la gestione complessiva del mercato del lavoro;
- b) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private, tenuto conto della centralità dei servizi pubblici, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;
- c) programmazione e pianificazione delle misure relative alla promozione dell'invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese, valorizzando il momento formativo;
- d) promozione del patto di servizio come strumento di gestione adottato dai servizi per l'impiego per interventi di politica attiva del lavoro;
- e) revisione e semplificazione delle procedure amministrative.

32. Nell'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) incrementare i livelli di occupazione stabile;
- b) migliorare, in particolare, il tasso di occupazione stabile delle donne, dei giovani e delle persone ultracinquantenni, con riferimento, nell'ambito della Strategia di Lisbona, ai benchmarks europei in materia di occupazione, formazione ed istruzione, così come stabiliti nei documenti della Commissione europea e del Consiglio europeo;
- c) ridefinire, ai fini di cui alle lettere a) e b), la disciplina del contratto di inserimento nel rispetto dei divieti comunitari di discriminazione diretta ed indiretta, in particolare dei divieti di discriminazione per ragione di sesso e di età, per espressa individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui alla lettera b), degli appartenenti a gruppi caratterizzati da maggiore rischio di esclusione sociale;
- d) prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato;
- e) prevedere, nell'ambito del complessivo riordino della materia, incentivi per la stipula di contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato ed agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura;

f) prevedere specifiche misure volte all'inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili.

33. In ordine alla delega di cui al comma 30, lettera c), da esercitare previa intesa con le Regioni e le parti sociali, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia;

b) individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti mediante l'individuazione di requisiti minimi per l'erogazione della formazione formale;

c) con riferimento all'apprendistato professionalizzante, individuazione di meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina;

d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.

34. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la spesa di 10 milioni di euro. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che viene incrementato mediante corrispondente riduzione per ciascuno degli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.

35. L'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (Assegno mensile) - 1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.

2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'INPS ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'INPS.".

36. Il comma 249 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

37. La legge 12 marzo 1999, n. 68, è così modificata:

a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative) - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui

all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
- b) computabilità ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);
- c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
- d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
 - 1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;
 - 2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
 - 3) descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.";

b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12-bis. - (Convenzioni di inserimento lavorativo) - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, ed i soggetti di cui al comma 4, del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento all'unità più vicina.

3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:

- a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;
- b) durata non inferiore a tre anni;

c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. È consentito il conferimento di più commesse di lavoro;

d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.

4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 155 del 2006; i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non avere in corso procedure concorsuali;
- b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni;
- c) essere dotati di locali idonei;
- d) non avere proceduto nei 12 mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
- e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.

5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:

- a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;
- b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c); in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse.

6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo";

c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (Incentivi alle assunzioni) - 1. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, pubblicato sulla GUCE L 337/3 del 13 dicembre 2002, le regioni e le province autonome possono concedere un contributo all'assunzione, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4 e nei limiti delle disponibilità ivi indicate:

- a) nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle

percentuali di invalidità;

b) nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

c) in ogni caso l'ammontare lordo del contributo all'assunzione deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore;

d) per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

2. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono essere realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto di cui al comma 4. La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell'esperimento del periodo di prova con esito positivo.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le modalità di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008, annualmente ripartito fra le regioni e le province autonome proporzionalmente alle richieste presentate e ritenute ammissibili secondo le modalità ed i criteri definiti nel decreto di cui al comma 5.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le regioni e le province autonome disciplinano, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto di cui al comma 5, i procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

9. Le regioni e le province autonome, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, comunicano annualmente, con relazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui al comma 4 e sulla durata della permanenza nel posto di lavoro.

10. Il Governo, ogni due anni, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste".

38. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

39. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è premesso il seguente comma: "01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato".

40. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: "inferiore a sei mesi" sono inserite le seguenti: "nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis,";

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro".

41. L'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è così modificato:

a) le lettere c) e d) del comma 7 sono sostituite dalle seguenti:

"c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;

d) con lavoratori di età superiore a 55 anni";

b) sono abrogati i commi 8, 9 e 10;

c) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-bis,".

42. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2003, n. 276, le parole: "all'articolo 5, commi 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 5, commi 3 e seguenti".

43. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 42:

a) i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal presente articolo;

b) il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis, decorsi 15 mesi dalla medesima data.

44. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 7:

1) nel primo periodo, le parole: "le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9," sono sostituite dalle seguenti: "i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9," e la parola: "concordare" è sostituita dalla seguente: "stabilire";

2) nel terzo periodo, le parole da: "I contratti collettivi" fino alla parola: "stabiliscono:" sono sostituite dalle seguenti: "I predetti contratti collettivi stabiliscono:";

b) all'articolo 3, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. L'esercizio, ove previsto dai contratti collettivi di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e modalità ivi stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3";

c) all'articolo 8 il comma 2-ter è abrogato;

d) l'articolo 12-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 12-bis. - 1. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da

tempo pieno a tempo parziale.

3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale".

e) dopo l'articolo 12-bis è inserito il seguente:

"Art. 12-ter. - (Diritto di precedenza). - 1. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale".

45. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.

46. È abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al Titolo III, Capo 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

47. Al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, i relativi contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanza scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

48. I contratti collettivi di cui al comma 47 disciplinano, in particolare:

- a) le condizioni, i requisiti e le modalità dell'effettuazione della prestazione connesse ad esigenze oggettive ed i suoi limiti massimi temporali;
- b) il trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni, riproporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita;
- c) la corresponsione di una specifica indennità di disponibilità nel caso sia prevista una disponibilità del lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione.

49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 47, sono definite le modalità per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione di rapporti di lavoro di cui ai commi da 47 a 50, nonché criteri e disposizioni specifiche per disciplinare in particolare i profili previdenziali dell'eventuale indennità di cui al comma 48.

50. Decorsi due anni dall'emanazione delle disposizioni contrattuali di cui al comma 47, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi alla loro verifica, con particolare riferimento agli effetti in termini di contrasto al lavoro sommerso e di promozione del lavoro regolare nei settori interessati.

51. Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento

la riduzione contributiva di cui al comma 2. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del 31 luglio e sino all'adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento".

52. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il datore di lavoro nel settore edile comunica all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'orario di lavoro stabilito.

53. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore".

54. All'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. L'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relative alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell'Agenzia delle entrate ed è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 16".

55. Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1o gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento.

56. Ai fini dell'indennità di cui al comma 55, sono valutati i periodi di lavoro dipendente svolti nel settore agricolo ovvero in altri settori, purché in tal caso l'attività agricola sia prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda.

57. Ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, valido per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detrae dall'importo dell'indennità di cui al comma 55 spettante al lavoratore, quale contributo di solidarietà, una somma pari al 9 per cento della medesima per ogni giornata indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate. Ai fini dell'accredito figurativo utile per la pensione di anzianità restano confermate le norme vigenti.

58. In via sperimentale, per l'anno 2008, nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, e n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, i datori di lavoro agricolo hanno diritto ad un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente pari a 1 euro ovvero a 0,30 euro, rispettivamente nelle zone di cui all'obiettivo "convergenza" e nelle zone di cui all'obiettivo "competitività regionale e occupazionale", come individuate dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

59. Il Governo, all'esito della sperimentazione, sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, procede alla verifica delle disposizioni di cui al comma 58, anche al fine di valutarne l'eventuale estensione, compatibilmente

con gli andamenti programmati di finanza pubblica, alla restante parte del territorio nazionale.

60. Al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1o gennaio 2008, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) applica, alle condizioni di seguito elencate, una riduzione in misura non superiore al 20 per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività e comunque nei limiti di 20 milioni di euro annui, le quali:

- a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza ed igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
- b) abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
- c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

61. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato".

62. A decorrere dal 1o gennaio 2008, l'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, di cui all'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, è ridotta di 0,3 punti percentuali; l'importo derivante dalla riduzione di 0,3 punti percentuali della predetta aliquota contributiva è destinato al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.

63. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, effettuano l'intero versamento contributivo, pari al 2,75 per cento delle retribuzioni, all'INPS che, dedotti i costi amministrativi e secondo le modalità operative di cui al comma 3 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, provvede bimestralmente al trasferimento dello 0,30 per cento al Fondo paritetico interprofessionale indicato dal datore di lavoro.

64. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua l'obbligo di versare all'INPS l'intero contributo di cui al comma 63. In tal caso, la quota dello 0,30 per cento di cui al comma 62 segue la stessa destinazione del contributo integrativo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.

65. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

"6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e partecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102

del 2004".

66. Il secondo ed il terzo periodo del comma 16 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, aggiunti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, sono sostituiti dai seguenti: "A tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori ed ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale".

67. Con effetto dal 1o gennaio 2008 è abrogato l'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è concesso, a domanda da parte delle imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:

- a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente comma ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;
- b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;
- c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a).

68. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 67, anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. Ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del comma 67 con gli obiettivi definiti nel "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" del 23 luglio 2007 e delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la partecipazione delle parti sociali. L'eventuale conferma dello sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010 è subordinata alla predetta verifica ed effettuata, in ogni caso, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica. A tal fine è stabilito uno specifico incremento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

69. È abrogata la disposizione di cui all'articolo 27, comma 4, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

70. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per l'anno 2008, la deducibilità ai fini fiscali ovvero l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello di cui al comma 67, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per il medesimo anno.

71. A decorrere dal 1o gennaio 2008 il contributo di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso.

72. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a 25 anni, ovvero a 29 se laureati, di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative ed imprenditoriali, a decorrere dal 1o gennaio 2008 sono istituiti, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i seguenti Fondi:

a) Fondo credito per il sostegno dell'attività intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, al fine di consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere, in assenza di contratto, ad un credito fino a 600 euro mensili per 12 mesi con restituzione posticipata a 24 o 36 mesi, in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attività intermittenti;

b) Fondo microcredito per il sostegno all'attività dei giovani, al fine di incentivarne le attività innovative, con priorità per le donne;

c) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell'artigianato, del commercio e del turismo, dell'agricoltura e della cooperazione e l'avvio di nuove attività in tali ambiti.

73. La complessiva dotazione iniziale dei Fondi di cui al comma 72 è pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008.

74. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per le politiche giovanili e le attività sportive, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento dei Fondi di cui al comma 72.

75. Allo scopo di provvedere all'integrazione degli emolumenti spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in servizio presso le università statali e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca e iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il fondo di finanziamento ordinario delle predette università statali ed enti pubblici di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

76. In attesa di una complessiva riforma dell'istituto della totalizzazione dei contributi assicurativi che riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi, sono adottate, a decorrere dal 1o gennaio 2008, le seguenti modifiche legislative:

a) all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, le parole: "di durata non inferiore a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "di durata non inferiore a tre anni";

b) all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono soppresse le parole: "che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale".

77. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1o gennaio 2008";

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.

5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione".

78. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 76 e 77, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1o gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento.

80. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede all'approvazione di apposite delibere intese a:

a) coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata di cui al comma 79, modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima, al fine di pervenire, secondo principi di gradualità, a decorrere dal 1o gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma 79;

b) prevedere forme di incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti alla propria gestione separata in analogia a quanto disposto dall'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, stabilendo le relative modalità.

81. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro per i diritti e le pari opportunità e del Ministro delle politiche per la famiglia, in conformità all'articolo 117 della Costituzione ed agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;
- b) revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di tali congedi e all'incremento della relativa indennità al fine di incentivarne l'utilizzo;
- c) rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;
- d) rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;
- e) orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative ma anche di quelle di accompagnamento ed inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;
- f) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;
- g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;
- h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile.
- i) previsione di azioni ed interventi che agevolino l'accesso ed il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell'Unione europea;
- l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere.

82. All'articolo 8, comma 12, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando" sono sostituite dalle seguenti: "Per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare".

83. All'articolo 1, comma 791, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "17 e 22" sono sostituite dalle seguenti: "7, 17 e 22". Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono rideterminate le aliquote contributive di cui al citato articolo 1, comma 791, lettera b), della legge n. 296 del 2006.

84. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2008, le indennità ordinarie di disoccupazione di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono riconosciute, nel limite di 20 milioni di euro ed anche in deroga ai primi due periodi dell'articolo 13, comma 10, del citato decreto-legge n. 35 del 2005, esclusivamente in base ad intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individua, altresì, l'ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori ed il numero dei beneficiari, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

85. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), è riconosciuta un'indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime".

86. Le disposizioni di cui al comma 85 hanno efficacia successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative alla proroga degli strumenti per il reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali, recate dalla legge finanziaria per l'anno 2008, a valere sulle risorse a tal fine nella stessa stanziato, nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2008.

87. All'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola: "trasformarsi" è sostituita dalla parola: "costituirsi";

b) ai commi 4, 7 e 8, la parola: "trasformazione", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "costituzione";

c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Per favorire i processi di riconversione produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993 n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei porti, con l'esclusione di quelli indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), ove sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1, lettera b), e 17, il cui organico non superi le 15 unità, le stesse possono svolgere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, altre tipologie di lavori in ambito portuale e hanno titolo preferenziale ai fini del rilascio di eventuali concessioni demaniali relative ad attività comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del Ministro dei trasporti".

88. Il decreto di cui al comma 8-bis dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dal comma 87, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

89. Il comma 13 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"13. Le autorità portuali, o, laddove non istituite, le autorità marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21, comma 1 lettera b). Detto trattamento minimo non può essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione Porti Italiani-Assoport".

90. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché, relativamente agli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 6, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare e delle forze di polizia a ordinamento civile. Su di essi è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle materie di competenza. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora i termini per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa la proroga del termine per l'espressione del parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

91. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 90 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al comma 90. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

92. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2012, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge, recate dalla legge finanziaria per l'anno 2008. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse di cui al citato Fondo entro i limiti delle medesime.

93. Dall'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dai commi 28 e 29, da 30 a 33 e 81 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

94. Fatto salvo quanto previsto ai commi 86 e 92, la presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2008.

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 37 e le allegate tabelle.

1. 100. governo.

La Stampa

1 articolo

Analisi - Grazie agli sgravi Ici favoriti i ceti medio-alti

STEFANO LEPRI

ROMA

Per Natale un regalo ai poveri, nel 2008 mano tesa ai ceti medio-alti. Calcoli più attendibili su chi ci guadagna e chi ci perde con la duplice manovra del governo vengono dall'Isae, l'istituto pubblico di analisi economiche. Eccoli: il decreto fiscale convertito in legge ieri recapiterà entro un mese a un quasi un quarto delle famiglie, in genere le più povere, un assegno in media di 283 euro; la legge finanziaria 2008 e la legge sul welfare daranno circa 177 euro a famiglia, tra sgravio dell'Ici, aumenti delle pensioni basse e altro.

Che in media gli italiani ci guadagnino non è, per gli esperti, una sorpresa. Sia il decreto fiscale sia la manovra 2008 peggiorano i conti pubblici rispetto a quanto sarebbe avvenuto non facendo nulla. Si utilizzano le entrate fiscali impreviste, ovvero «tesoretti», nel 2007 soprattutto in spese, nel 2008 per iniziare a ridurre (poco) le tasse. La principale mossa, lo sgravio Ici, era stata pensata fin dall'inizio (da Francesco Rutelli) come mossa per riconquistare i ceti medi. I redditi bassi, che se possiedono la casa ce l'hanno piccola, di Ici già ne pagano poco o nulla.

In origine, sia il ministro dell'Economia Tommaso Padoa-Schioppa sia il viceministro Vincenzo Visco avrebbero preferito sgravi fiscali diversi dall'Ici. Anche il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi si è domandato perché intervenire proprio su quell'imposta. E' stata una scelta politica. L'Isae, nel suo studio di ieri, nota che si sono così usate risorse che avrebbero potuto andare «al fondo per gli asili nido» o a misure più efficaci contro la povertà come «il reddito minimo di inserimento o una forma di sostegno unica a favore delle famiglie».

Per farla breve, i benefici della manovra 2008 toccheranno a oltre il 90% delle famiglie che hanno redditi alti o medio-alti, e solo al 65% di quelle con i redditi più bassi. Nel complesso sono modesti: +0,9% del reddito. Un terzo delle famiglie a reddito più basso non avrà nulla. L'Isae considera tre aspetti: le misure sulla casa (sgravio Ici e sgravio Irpef agli affittuari a basso reddito) le altre misure fiscali e il disegno di legge sul welfare che istituisce una specie di «quattordicesima» per le pensioni basse.

L'aumento delle pensioni sarà significativo (423 euro in media, +2,65% del reddito) per i tre milioni di famiglie che lo riceveranno, una su quattro tra quelle il cui capofamiglia è un pensionato. Sgravio Ici e sgravio affitti daranno in media 106 euro a quasi 18 milioni di famiglie; ne sono esclusi coloro che vivono in affitto ma hanno un reddito medio-alto.

Il rapporto dell'Isae tenta anche di calcolare chi guadagnerà e chi perderà tra le imprese con i cambiamenti a Ires e Irap (aliquote più basse, base imponibile più larga) pure previsti dalla legge finanziaria 2008.

Nell'immediato, il carico fiscale scenderà di pochissimo in media, l'1%, ma negli anni successivi potrebbe calare di più sensibile, fino a un massimo del 16,7%: ecco perché la Confindustria ci tiene.

MF

3 articoli

PER L'EMENDAMENTO DEL GOVERNO ALLA FINANZIARIA DA SCIOGLIERE IL NODO DELLA COPERTURA

Rottamazione, si decide domani

Per il ministero dell'ambiente occorre che l'auto inquinante da sostituire sia demolita. Il Tesoro: per le correzioni, pronti soltanto 100 milioni. Fiducia della Camera al ddl sul welfare

DI M ICHELE A RNESE Restano da sciogliere il nodo della copertura e da superare i dubbi del ministero dell'ambiente sulla proroga degli incentivi alla rottamazione delle auto. La misura, secondo le indiscrezioni raccolte da MF in ambienti governativi, è destinata ad essere proposta con un emendamento alla Finanziaria tra quelli che l'esecutivo presenterà in aula alla Camera. La decisione definitiva sarà presa con tutta probabilità domani. La copertura finanziaria varia secondo il tipo di proroga delle agevolazioni per il 2008. Si andrebbe da un minimo di 300 milioni di euro a un massimo che potrebbe arrivare anche a 800 milioni di euro. Ancora da individuare le poste da cui attingere. Sul provvedimento in gestazione ci sarebbero da superare ancora le perplessità del dicastero dell'ambiente retto da Alfonso Pecoraro Scanio. Il leader dei Verdi, sottolineano a MF fonti del ministero, non caldeggia la misura ma neppure la ostacola pregiudizialmente. Piuttosto intende legarla ad alcuni obiettivi, tra cui l'effettiva demolizione dell'auto inquinante. Inoltre lo staff di Pecoraro punta anche a prevedere incentivi pure a chi non acquista un nuovo autoveicolo ma sostituisce quello vecchio anche, ad esempio, con abbonamenti ai mezzi pubblici. Tra i circa 30 emendamenti che di sicuro verranno presentati dall'esecutivo ci sono quelli sulla class action e sui mutui. In quest'ultimo caso le correzioni del governo cercheranno di mettere la parola fine al caos normativo: «Ribadiremo che le operazioni devono avvenire in modo gratuito per il cliente e con la massima semplificazione. Daremo certezza agli utenti e permetteremo di far lavorare le banche», ha spiegato Bersani. La questione della copertura finanziaria degli emendamenti in preparazione ha animato il dibattito all'interno del centrosinistra. Il governo è stato chiaro: sul piatto ci sono «al massimo 100 milioni di euro, si tratta delle disponibilità residue di tabella, ossia dei fondi di riserva», ha rimarcato il sottosegretario all'economia, Nicola Sartor. Per il resto, i partiti e i singoli deputati della maggioranza dovranno «individuare le coperture», ha aggiunto Sartor. Ma le proposte del relatore della Finanziaria, Michele Ventura, varrebbero oltre 500 milioni di euro, e la somma è destinata a lievitare. Tra le misure annunciate da Ventura ci sono la riduzione dell'aliquota di tassazione del tfr dal 23% al 18% e l'incremento delle risorse per il trasporto pubblico locale dagli attuali 450 milioni a 500 milioni nel 2008 e verranno previsti 600 milioni per il 2009 e altrettanti per il 2010. Sempre a Montecitorio ieri è stata votata la fiducia sul maxi-emendamento al ddl welfare (326 i sì, 238 i no), mentre per oggi è atteso il via libera della Camera all'intero disegno di legge. Le dichiarazioni di voto hanno messo in evidenza i malumori specie dei partiti di sinistra sia per il ricorso alla fiducia sia per le modifiche introdotte dal governo al testo approvato dalla commissione lavoro: «A gennaio chiediamo una verifica politico-programmatica perché il programma dell'Unione non c'è più», ha detto il segretario del Prc, Franco Giordano. «Da oggi», ha annunciato il segretario del Pdc, Oliviero Diliberto, «il nostro ruolo sarà molto ma molto più incisivo. Su ogni provvedimento, su ogni decreto legge, su ogni atto del governo. Cambia tutto». Palazzo Chigi spiega così la fiducia: non è stata una scelta per chiudere la bocca a qualcuno o per sottostare a ricatti. Per la presidenza del consiglio è «motivo d'orgoglio» il superamento dello scalone. E sul dissenso del presidente della commissione lavoro, Gianni Pagliarini (Pdc), che per protesta si è dimesso da presidente, Palazzo Chigi chiosa: dissenso da non ignorare, speriamo che ritiri le dimissioni. Incassata la fiducia della Camera, da lunedì il testo affronterà l'ostacolo più duro. Al Senato, dove l'Unione ha sulla carta 158 voti contro 156 dell'opposizione

(esclusi i sette senatori a vita), il governo è sempre a rischio sui provvedimenti sui quali il centrosinistra è diviso. E non basta porre la fiducia per mettere in sicurezza l'esecutivo. È con la pattuglia di senatori indipendenti (almeno una decina) che il governo deve fare i conti anche stavolta: i cinque guidati da Lamberto Dini e Willer Bordon, i socialisti di Gavino Angius, i cosiddetti ribelli della sinistra Fernando Rossi e Franco Turigliatto. Se verrà posta anche al Senato la fiducia sul welfare, come è quasi certo visto che solo così l'area comunista voterà il ddl, gli indipendenti dovrebbero assicurare il loro assenso, come hanno anticipato Bordon e Angius. Dai diniani, che pure attendono per esprimersi, non dovrebbero esserci sorprese. Anche Rossi (ex Pdc) prende tempo, ma è orientato a votare la fiducia. Irrecuperabile, invece, appare il trotskista Turigliatto, di Sinistra Critica, che già annuncia un no. In attesa di verificare la presenza compatta dei senatori dei due poli al momento del voto (che dovrà avvenire prima di metà dicembre), è dunque più che probabile che il presidente del consiglio, Romano Prodi, per portare a casa la riforma del welfare, abbia bisogno del soccorso dei senatori a vita: una eventualità che provoca la reazione del centro-destra. (riproduzione riservata)

OK DEL SENATO CON 158 VOTI FAVOREVOLI E 151 CONTRARI
decreto fiscale è legge Via ai tagli all'editoria

DI R OBERTO N IDO Via libera del Senato alla conversione in legge del decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2008, che stanziava circa 1,9 miliardi di euro destinati al sostegno dei redditi delle famiglie più povere. L'aula di Palazzo Madama ha detto sì al provvedimento con 158 voti favorevoli, un astenuto a 151 voti contrari. Tra i senatori a vita, ago della bilancia nelle votazioni in Senato, erano presenti solo Oscar Luigi Scalfaro, Rita Levi Montalcini ed Emilio Colombo. Assenti invece Carlo Azeglio Ciampi, Francesco Cossiga e Sergio Pininfarina. L'iter in aula è stato fluido, e non c'è stato neanche bisogno di ricorrere al voto di fiducia, utilizzato solo per superare lo scoglio di Montecitorio. Tra i primi effetti della conversione, così come annunciato, arriveranno subito i tagli all'editoria. La formula prevista nel decreto stabilisce che i piccoli editori avranno riduzioni dei finanziamenti nell'ordine del 2%, mentre per i grandi gruppi i tagli saranno del 12%, solo però, se le agevolazioni postali ricevute superano il milione di euro. Stop anche alla privatizzazione delle acque, dove arriva la moratoria. In particolare è stato stabilito che non potranno più «essere disposti nuovi affidamenti a soggetti privati» fino alla stesura di una legge organica per il riordino del settore delle risorse idriche e dei servizi integrati. Ma c'è di più. Con il via libera di Palazzo Madama, parte anche l'operazione del Demanio per la creazione di circa 80 mila appartamenti con affitti agevolati. In questo caso sarà costituita una società ad hoc per l'acquisto e il recupero di immobili ad uso abitativo. La dotazione iniziale sarà di oltre 150 milioni di euro. Sul piatto poi, sono previsti anche nuovi stanziamenti per Ferrovie e Anas. Il gruppo guidato dall'amministratore delegato, Mauro Moretti, avrà a disposizione poco più di 1 miliardo di euro, mentre la società di Piero Ciucci potrà contare su 215 milioni di euro. Cambia poi il patto di stabilità interno. Da quest'anno diventeranno meno stringenti i vincoli per consentire la realizzazione di progetti cofinanziati dall'Ue, a condizione però che le regioni rientrino dagli eventuali sforamenti nel 2008. Infine per i lavoratori più poveri, già a dicembre arriverà un bonus da 150 euro con la tredicesima. Per il momento si tratta di una tantum per il 2007, ma il governo si è impegnato a rendere più sostanziosa e soprattutto permanente questa misura. (riproduzione riservata)

PER NOMISMA I CANONI MEDI SONO IL DOPPIO RISPETTOA QUANTO SOSTENIBILE DALLE FAMIGLIE

Mattone in crisi? Colpa degli affitti

I prezzi per ora tengono. Nel secondo semestre ci sono incrementi fino al 2%. E per il 2008 le stime parlano di una crescita del 2,5-3%. Ma a fronte di ulteriori cali delle compravendite

DI TERESA CAMPO Famiglie stritolate dai prezzi alle stelle, dal caro-mutui e da banche sempre meno disposte a erogare prestiti. Ma anche dagli affitti. Che non sono che un'altra delle molte facce della situazione difficile che sta attraversando il settore immobiliare, soprattutto residenziale, al centro di una crisi avviata dal rialzo dei tassi d'interesse, rinfocolata dal terremoto mutui subprime e via via dalla crisi di liquidità del sistema, dal crollo dei mercati finanziari, dai timori di recessione. Una faccia della crisi, ma anche un'ulteriore minaccia alla tenuta delle quotazioni. Soprattutto in certe aree. Nel senso che, secondo i dati dell'Osservatorio immobiliare di Nomisma appena presentato, i canoni hanno raggiunto livelli troppo alti, insostenibili. Un dato per tutti: a Milano e Roma oggi l'affitto reale è doppio rispetto a quello teoricamente sostenibile. E lo stesso accade in molti altri capoluoghi di regione: a Firenze, Venezia, Bari, Napoli, Bologna, il divario viaggia tra il 30 e il 50%. Colpa degli affitti, cresciuti troppo nell'ultimo decennio anche se un po' meno dei prezzi di compravendita, e colpa dei redditi, rimasti al palo o saliti in misura irrisoria, a fronte peraltro di un'inflazione che ha limato di molto il potere d'acquisto delle famiglie. Più in dettaglio, a fronte di una crescita delle disponibilità familiari nell'ordine del 20,8% (stime Nomisma su dati Banca d'Italia), l'incremento dei canoni di mercato nelle città è risultato addirittura del 66,7%. Così che oggi il peso dell'affitto di un appartamento di 80 metri quadri sul reddito familiare è arriva al 28,5% rispetto al precedente 20,7%. Il problema dell'accessibilità al mercato della casa si fa sempre più serio, a prescindere dalla forma contrattuale adottata. Contribuendo a minare la tenuta dei prezzi di compravendita. Che però secondo Nomisma non sono ancora pronti a precipitare. Anzi nonostante tutto le attese continuano a parlare di soft landing del mercato, quell'atterraggio morbido che tutti si augurano, tranne chi ancora deve comprare casa. Un responso dunque ottimistico, fermo restando che l'attuale clima da tregenda potrebbe far peggiorare il quadro. Per ora infatti l'avvio della crisi, peraltro fisiologica dopo nove anni di crescita ininterrotta, si è manifestato unicamente attraverso una progressiva frenata all'aumento dei prezzi, nella flessione delle compravendite nelle principali città (-3,3% nel 2007, ma con punte ben superiori al 10% nelle grandi città), nell'allungamento dei tempi medi di vendita (arrivata a superare i cinque mesi per le abitazioni usate) e dello sconto praticato in sede di trattativa (attestatosi per il residenziale all'11,6%), ritornati entrambi sui livelli ante attuale fase espansiva. Certo se la debolezza della domanda dovesse perdurare è inevitabile che si attacchino le quotazioni. Ma per ora, nonostante la debolezza della domanda, le quotazioni delle case ancora tengono, +2% nell'ultimo semestre e +5,1% sull'intero 2007. La frenata del mercato, inaugurata nel 2004, c'è e si vede. Ma a scongiurare una manifesta discesa dei prezzi secondo Nomisma dovrebbero contribuire diversi fattori. Per cominciare la storia passata, che finora non ha visto riduzioni apprezzabili nei valori nominali medi anche se c'è stata in valori reali, cioè al netto dell'inflazione. Tra l'altro, specie fuori dalle grandi aree urbane gli andamenti ciclici sono impercettibili, mentre la tendenza a conservare e accrescere i valori è precisa. E poi nell'ancora modesto livello dell'indebitamento medio delle famiglie italiane, e infine nel minore incremento dei prezzi delle case in Italia durante l'attuale ciclo rispetto alla maggior parte degli altri paesi. Le prospettive per il 2008 sono di ulteriore contrazione delle transazioni, che torneranno verosimilmente sotto le 800 mila unità, e di stabilizzazione delle quotazioni: crescita media del 2,5-3%, con qualche calo qua e là, come il -0,5% già registrato a

Firenze. Flessioni maggiori dipenderanno più dalla reazione della domanda a shock esogeni di natura finanziaria che non dall'effettivo deterioramento del quadro macro che orienta l'andamento del mercato. (riproduzione riservata) AFFITTI COME MACIGNI Il canone sostenibile e il canone di mercato di un'abitazione di 80 mq Fonte: Nomisma, Novembre 2007 * Per un'abitazione usata di 80 mq ROMA MILANO FIRENZE VENEZIA BARI PADOVA NAPOLI BOLOGNA TORINO GENOVA CAGLIARI CATANIA PALERMO MEDIA 646,1 583,3 614,3 576,5 532,4 532,4 633,7 612,1 504,2 543,9 548,4 478,6 492,9 561,0 1.359 1125 981 845 719 712 832 788 625 652 615 499 510 789 110,3% 92,8% 59,6% 46,5% 35,1% 33,7% 31,4% 28,7% 23,9% 19,8% 12,1% 4,1% 3,5% 38,6% Canone mensile sostenibile in€ Diff.% Canone mensile di mercato in€* STIPENDI AL PALO Evoluzione di prezzi e canoni di abitazioni e del reddito familiare nel periodo 1991-2007 (valori in numero indice, 1991 = 100) Fonte: Elaborazioni e stime Nomisma su fonti varie 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 Prezzi Canoni Reddito medio familiare

Messaggero Veneto

1 articolo

L'Anci sulla Corte dei conti: rispettati i patti di stabilità

Pezzetta (Autonomie): no a speculazioni politiche

UDINE. Presieduto da Giuseppe Napoli, vice presidente vicario, affiancato da Mario Pezzetta, presidente del Consiglio delle Autonomie, il Comitato esecutivo dell'Anci di ieri si è concentrato in particolar modo sulla relazione della Corte dei Conti sugli Enti locali del Fvg. Paolo Dean ha evidenziato come anche quest'anno la Corte dei Conti promuova sostanzialmente gli amministratori degli Enti locali che in Fvg si sono da sempre distinti per trasparenza e correttezza amministrativa. «Ne è prova - evidenzia Dean - che non sono stati mossi particolari rilievi se si esclude il mancato rispetto, per alcuni Enti locali, del Patto di stabilità». Un rilievo che la Corte dei conti non poteva non muovere applicando le leggi dello Stato, che impongono per l'appunto il rispetto per ogni comune del Patto di stabilità, ma che in Fvg assume un tono differente visto che, godendo della specialità, ha concordato con il Governo un accordo che prevede sia la Regione intera ad assumersi l'onere di rispettare il Patto di stabilità, svincolando così i singoli comuni che possono godere di un maggior margine di autonomia. È evidente che un tanto è possibile solo se l'insieme del sistema delle autonomie agisce correttamente e nel rispetto delle regole, cosa che anche questa relazione mette chiaramente in evidenza. Soddisfazione è stata espressa infine dal presidente del Consiglio delle Autonomie Mario Pezzetta auspicando che non vi siano speculazioni di tipo politico sui comuni che hanno ricevuto il richiamo dalla Corte dei conti.

In una precedente riunione, i vertici dell'Anci avevano sollecitato la necessità di trasferimenti di risorse finanziarie e di personale anche in prospettiva del passaggio delle competenze per il rinnovo dei permessi per i cittadini extracomunitari.

Ieri si è tenuto anche un incontro presieduto dal presidente dell'Anci Gianfranco Pizzolitto con i funzionari della direzione regionale della Pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto per l'illustrazione delle modalità di realizzazione del centro regionale di monitoraggio della sicurezza stradale.

Mirco Mastrosera